

# FAI LA MOSSA GIUSTA PER DIVENTARE IMPRENDITORE



CONFCOMMERCIO MILANO PER GLI ASPIRANTI IMPRENDITORI E LE NEO IMPRESE

A cura di Raffaella Moro  
DIREZIONE SETTORE COMMERCIO ESTERO



**Unione**  
**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA  
MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA

**«A, B, C DEGLI SCAMBI  
INTRACOMUNITARI DEI BENI E  
SERVIZI»**

- Milano, 21 marzo 2016 -

## MERCATO UNICO EUROPEO

Quando si parla di operazioni internazionali occorre distinguere le operazioni poste in essere con soggetti appartenenti all'Unione Europea dalle operazioni poste in essere con soggetti appartenenti a Paesi terzi.

Infatti, con la realizzazione del mercato unico europeo, a partire dal 1 gennaio 1993 si è assistito alla soppressione delle frontiere fiscali fra gli Stati membri con la conseguente evoluzione normativa fiscale a livello europeo, in Italia rappresentata dal DL 331/93 convertito dalla legge 427/93 e l'introduzione di obblighi particolari come, ad esempio, la compilazione e la presentazione dei cosiddetti modelli intrastat.

Il Trattato di Maastricht (firmato il 7 febbraio 1992 (in vigore dal 1/1/1993) fu il trattato che stabilì l'Unione Europea e trasformò le finalità delle precedenti organizzazioni, come la Comunità Economica Europea da un'unione solo economica a un'unione politica. Pose le basi della creazione della Banca Centrale Europea e dell'introduzione dell'euro.

L'**euro**, valuta comune fu introdotto per la prima volta nel 1999 (come unità di conto virtuale) in undici degli allora quindici stati membri dell'Unione; la sua introduzione sotto forma di denaro contante avvenne per la prima volta nel 2002.

La Sesta direttiva comunitaria (n. 77/388) ha costituito la base per rendere più omogenea la disciplina dell'imposta tra i vari Stati membri in seguito sostituita dalla direttiva 2006/112 del 28/11/2006.

**TABELLA "A" – PAESI MEMBRI DELL'U.E.**

STATO	Cod. ISO	Codice d'identificazione		MONETA
		Tipo	N caratteri	
AUSTRIA	AT	AN	9	€ dal 1 gennaio 1999
BELGIO	BE	N	9	€ dal 1 gennaio 1999
BULGARIA	BG	N	9 ovvero 10	Lev Bulgaro
CIPRO	CY	N	9	€ dal 1 gennaio 2008
CROAZIA dal 1/7/2013	HR	N	11	Kuna
DANIMARCA	DK	N	8	Corona danese
ESTONIA	EE	N	9	€ dal 1 gennaio 2011
FINLANDIA	FI	N	8	€ dal 1 gennaio 1999
FRANCIA	FR	N	11	€ dal 1 gennaio 1999
GERMANIA	DE	N	9	€ dal 1 gennaio 1999
GRAN BRETAGNA	GB	AN	5 ovvero 9 ovvero 12	Lira sterlina
GRECIA	EL	N	9	€ dal 1 gennaio 2001
IRLANDA	IE	AN	8	€ dal 1 gennaio 1999
ITALIA	IT	N	11	€ dal 1 gennaio 1999
LETTONIA	LV	N	9 ovvero 11	€ dal 1 gennaio 2014
LITUANIA	LT	N	9 ovvero 12	€ dal 1 gennaio 2015
LUSSEMBURGO	LU	N	8	€ dal 1 gennaio 1999
MALTA	MT	N	8	€ dal 1 gennaio 2008
OLANDA	NL	AN	12	€ dal 1 gennaio 1999
POLONIA	PL	N	10	Zloty
PORTOGALLO	PT	N	9	€ dal 1 gennaio 1999
REP. CECA	CZ	N	8 ovvero 9 ovvero 10	Corona ceca
REP. SLOVACCA	SK	N	9 ovvero 10	€ dal 1 gennaio 2009
ROMANIA	RO	N	10	Leu rumeno
SLOVENIA	SI	N	8	€ dal 1 gennaio 2007
SPAGNA	ES	AN	9	€ dal 1 gennaio 1999
SVEZIA	SE	N	12	Corona svedese
UNGHERIA	HU	N	8	Fiorino ungherese

## Art. 7, 1 comma lett. a), b) e c), del D.P.R. 633/72

PAESI MEMBRI	TERRITORIO DOGANALE Art. 3 Reg. Ce n° 450/2008		TERRITORIO FISCALE Direttiva n° 112/2006 Oltre i Paesi Membri
	Territori esclusi	Territori inclusi	
AUSTRIA			
BELGIO			
BULGARIA			
CIPRO	Zona Turca	Akrotiri e Dhekelia	Akrotiri e Dhekelia
CROAZIA			
DANIMARCA	Isole Færøer e Groenlandia		
ESTONIA			
FINLANDIA		Isole Aland	
FRANCIA	Territori d'oltremare (1)	Dipartimenti francesi d'oltremare (2) Principato di Monaco	Principato di Monaco
GERMANIA	Isole di Helgoland e territorio di Busingen		
GRAN BRETAGNA		Isole Normanne e Isola di Man	Isola di Man
GRECIA		Monte Athos	
IRLANDA			
ITALIA	Livigno, Campione d'Italia e Acque nazionali del Lago di Lugano		
LETTONIA			
LITUANIA			
LUSSEMBURGO			
MALTA			
OLANDA			
POLONIA			
PORTOGALLO			
REP. CECA			
REP. SLOVACCA			
ROMANIA			
SLOVENIA			
SPAGNA	Ceuta e Melilla	Isole Canarie	
SVEZIA			
UNGHERIA			

- (1) Territori d'oltremare: Polinesia francese, Nuova Caledonia, Saint-Pierre e Miquelon, Isole di Wallis e Futuna, terre australi e antartiche francesi (terra Adèlie, Isola Kerguelen, Crozet, Saint Paul).
- (2) Dipartimenti d'oltremare: Martinica, Guadalupe, Guyana, Reunion, Mayotte.

# CESSIONE INTRACOMUNITARIA B2B

## PRESUPPOSTO TERRITORIALE

- ▶ IMPONIBILITA' SOLO ENTRO IL TERRITORIO DELLO STATO
- ▶ TASSAZIONE NEL PAESE DI DESTINAZIONE

## PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

- ▶ «STATUS» DI OPERATORE ECONOMICO IDENTIFICATO AI FINI IVA DI ENTRAMBI LE PARTI (VENDITORE ED ACQUIRENTE) IN STATI MEMBRI DIVERSI (VIES - IL V.I.E.S. (*VAT Information Exchange System*) è un sistema di scambio di informazioni tra paesi membri della Comunità Europea istituito al fine di consentire una corretta fiscalità). ([www.agenziadogane.it](http://www.agenziadogane.it) - [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it))

A tali requisiti si deve aggiungere un pre-requisito: la natura «comunitaria» dei beni oggetto delle transazioni (Risoluzione n. 127/E del 7 settembre 1998).

## PRESUPPOSTO OGGETTIVO

- ▶ EFETTIVA MOVIMENTAZIONE DEI BENI DA UNO STATO MEMBRO ALL'ALTRO
- ▶ ONEROSITA' DELL'OPERAZIONE RELATIVA A BENI MOBILI MATERIALI

## REQUISITO SOGGETTIVO

### ART. 50, COMMI 1 E 2, D.L. N. 331/1993

Per l'effettuazione delle operazioni intracomunitarie (ivi compresi i servizi resi/ricevuti a/da soggetti passivi comunitari), **OCCORRE CHE L'OPERATORE NAZIONALE SIA INCLUSO NELL'ARCHIVIO VIES.**

**L'art. 35, comma 2, lettera e-bis) del D.P.R. 633/72** prevede che i soggetti interessati ad effettuare operazioni intracomunitarie, devono far risultare *“la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie”*: nella dichiarazione di inizio attività, ovvero in altra dichiarazione successiva (Sistema VIES)

**Diversamente da quanto avveniva in passato** (iscrizione nel VIES entro 30 giorni dalla relativa manifestazione di volontà), il richiedente soggetto passivo, a norma **dell'art. 35 comma 7 bis** del medesimo Dpr, **ottiene l'iscrizione** nella banca dati VIES al momento della attribuzione della partita iva ovvero, se la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie è manifestata successivamente, al momento in cui manifesta tale volontà (**DECRETO SEMPLIFICAZIONI 175/2014**)

**SISTEMA VIES**  
**ISCRIZIONE NELLA BANCA DATI**  
**Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014 Agenzia Entrate**

Per i soggetti già titolari di partita la richiesta di inclusione nella banca VIES potrà avvenire esclusivamente in modalità telematica (abilitati a Fiscoline o Entratel), tramite i **servizi online** disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate, e l'inclusione nella stessa banca dati avrà effetto immediato.

Per coloro invece che dichiarano di volere effettuare operazioni intracomunitarie (art. 35, comma 2, lettera e-bis) in sede di dichiarazione di inizio attività, l'inclusione nella banca dati VIES avverrà contestualmente all'attribuzione ai medesimi soggetti della partita IVA.

In entrambi i casi dovrà essere indicato **l'ammontare presunto delle operazioni intracomunitarie (cessione di beni e prestazioni di servizi).**



# SISTEMA VIES

## CANCELLAZIONE DALLA BANCA DATI

### ART. 35, COMMA 7 – BIS D.P.R. 633/72

La cancellazione dalla banca dati VIES può avvenire:

- ▶ **Su richiesta del soggetto interessato:** in tal caso la richiesta di revoca va comunicata esclusivamente **utilizzando i servizi telematici** dell’Agenzia, direttamente o tramite intermediari abilitati;
- ▶ **D’ufficio:** quando si presume che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. **La verifica del mancato invio di mod. Intra per 4 trimestri consecutivi** opera a partire dall’entrata in vigore del Dlgs 175/2014 (1) (Semplificazioni fiscali), cioè dal 15/12/2014.

(1)» art. 35 comma 7 bis del Dpr 633/72.....si presume che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l’Agenzia delle entrate procede all’esclusione della partita IVA dalla banca dati, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.»;

**SISTEMA VIES**  
**CANCELLAZIONE DALLA BANCA DATI**  
**CIRCOLARE N. 31/E DEL 30/12/2014 AGENZIA ENTRATE**

Se la cancellazione:

È richiesta dall'interessato:

- ▶ L'ufficio provvede all'esclusione dal VIES nel momento in cui riceve la comunicazione di recesso.

È disposta d'ufficio:

- ▶ La competente Direzione provinciale delle Entrate invia apposita comunicazione di esclusione all'interessato, e **l'esclusione dal VIES ha effetto dal 60 giorno successivo alla data della predetta comunicazione.**

# SISTEMA VIES

## CANCELLAZIONE DALLA BANCA DATI

### Circolare n. 31/E del 30/12/2014 Agenzia Entrate

Nel periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione e la cancellazione, il contribuente interessato a conservare l'iscrizione potrà rivolgersi all'Ufficio competente per le attività di controllo ai fini IVA, al fine di superare la presunzione di cui al comma 7 bis dell'art. 35 del D.P.R. n. 633/72, **fornendo la documentazione di tutte le operazioni intracomunitarie effettuate nel predetto periodo** dei quattro trimestri di riferimento previsto dalla norma, ovvero fornire adeguati elementi circa le operazioni intracomunitarie in corso da effettuare. I soggetti esclusi, ove si manifesti successivamente l'esigenza di effettuare operazioni intracomunitarie, potranno comunque nuovamente richiedere l'inclusione nella banca dati VIES.

Art. 35 comma 7-bis Dpr. 633/72. L'opzione di cui al comma 2, lettera e-bis), determina l'immediata inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all'articolo 17 del reg. (CE) 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010; fatto salvo quanto disposto dal comma 15-bis, si presume che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l'Agenzia delle entrate procede all'esclusione della partita IVA dalla banca dati di cui al periodo precedente, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.

# IL CODICE DI IDENTIFICAZIONE IVA COMUNITARIO

È UN CODICE ALFANUMERICO, COSTITUITO, IN LINEA DI PRINCIPIO  
DAL NUMERO DI PARTITA IVA,  
PRECEDUTO DAL SUFFISSO DI IDENTIFICAZIONE DELLO STATO MEMBRO  
(COSIDDETTO «CODICE ISO»)

**L'INESISTENZA O L'INVALIDITA' DEL CODICE  
SECONDO L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA  
COMPORTA CHE  
LA CESSIONE DI BENI NON POSSA ESSERE CLASSIFICATA  
COME OPERAZIONE INTRACOMUNITARIA**

## OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE POSTE SENZA LA REGOLARE ISCRIZIONE AL VIES

La **circolare n. 39/E del 1/8/2011** ribadendo che l'inclusione nell'archivio VIES è **la condizione che legittima un soggetto passivo ad effettuare operazioni** intracomunitarie, sottolinea che nel caso di mancata iscrizione al VIES del cedente/prestatore o del cessionario/committente italiano dovrebbe esimersi dal qualificare fiscalmente l'operazione come soggetta al regime fiscale degli scambi intracomunitari.

Pertanto le eventuali cessioni o prestazioni effettuate da un soggetto passivo italiano non ancora incluso nell'archivio Vies devono ritenersi assoggettate ad imposta in Italia.

**Soggetto italiano non iscritto al Vies** vende a soggetto passivo d'imposta comunitario regolarmente inserito nella banca dati Vies con addebito d'imposta.

**Soggetto italiano regolarmente iscritto al Vies** vende a soggetto passivo d'imposta non regolarmente iscritto sempre con applicazione d'imposta.

## REGIME GIURIDICO DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE POSTE SENZA LA REGOLARE ISCRIZIONE AL VIES

**La ratio per converso applicata al caso di un soggetto passivo italiano non regolarmente iscritto al Vies che effettua un acquisto da soggetto passivo comunitario determina che il predetto acquisto non possa configurarsi come una operazione intracomunitaria e pertanto **l'imposta sul valore aggiunto non è dovuta in Italia** bensì nel paese del fornitore. Ne consegue che sotto il profilo procedurale l'acquirente italiano ricevuta la fattura senza IVA dal fornitore europeo **non deve procedere alla doppia annotazione** della stessa nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti non essendo applicabile il meccanismo dell'inversione contabile; **tale comportamento infatti determina una illegittima detrazione dell'IVA con applicazione della sanzione di cui all'art. 6 comma 6, del Dlgs n. 471 del 1997.****

(art. 6, comma 6, del Dlgs n. 471 del 1997. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa uguale all'ammontare della detrazione compiuta).

Tale procedura è indicata anche nella Risoluzione del 27 aprile 2012 n. 42/E.

## REQUISITO OGGETTIVO ONEROSITA'

SE NON SI VERIFICA IL REQUISITO DELL'ONEROSITA' LA CESSIONE (COSI' COME L'ACQUISTO) NON PUO' QUALIFICARSI  
COME INTRACOMUNITARIA

SI DEVE APPLICARE LA NORMATIVA INTERNA SPECIFICA PER TALI TIPOLOGIE DI CESSIONI (DPR N. 633/72).

### PER ESEMPIO:

- ▶ **OMAGGI** - LE CESSIONI DI BENI DI PROPRIA PRODUZIONE O COMMERCIALIZZAZIONE SONO RILEVANTI AI FINI IVA AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2, N.4). OPERA UNA DISTINZIONE A SECONDA CHE IL CEDENTE ITALIANO ABBAIA DETRATTO O MENO L'IMPOSTA «A MONTE»
- ▶ **PER LE SOSTITUZIONI IN GARANZIA** – SE EFFETTUATE IN ESECUZIONE DI UN'OBBLIGAZIONE CONTRATTUALMENTE PREVISTA (R.M. N502563 DELL'11.11.1975), SI TRATTA DI SPEDIZIONI F.C. IVA
- ▶ **PER I CAMPIONI GRATUITI DI MODICO VALORE APPOSITAMENTE CONTRASSEGNAI.** (ART. 2, COMMA 3. LETT D). SONO ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IN QUANTO NON COSTITUENTI NE' UNA CESSIONE INTRACOMUNITARIA NE' UNA CESSIONE INTERNA.

## REQUISITO OGGETTIVO SPOSTAMENTO FISICO DEI BENI (IL REGIME DELLE PROVE)

UN ULTERIORE REQUISITO PER POTER APPLICARE IL REGIME DI NON IMPONIBILITA' PREVISTO PER LE CESSIONI INTRACOMUNITARIE E' COSTITUITO

**DALL'EFFETTIVO TRASFERIMENTO DEI BENI**

I QUALI DEVONO ESSERE TRASPORTATI O SPEDITI

**NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO**

DIVERSO DA QUELLO DI PARTENZA.

LA VERIFICA DI TALE REQUISITO IMPONE LA SOLUZIONE DELLA PROBLEMATICATA RAPPRESENTATA DALLE PROVE DA FORNIRE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN SEDE DI CONTROLLO DELLE OPERAZIONI.

**IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI NORMATIVE INTERNE E COMUNITARIE IL PRINCIPALE CONTRIBUTO INTERPRETATIVO E' OFFERTO DALLE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE E DAI PRIMI INTERVENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.**



## SPOSTAMENTO FISICO DEI BENI (IL REGIME DELLE PROVE)

### ► RISOLUZIONE N. 345/E DEL 28 NOVEMBRE 2007

#### LE PROVE DELL'AVVENUTA CESSIONE

ELENCO INTRASTAT

DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

FATTURA DI VENDITA

LETTERA DI VETTURA CIMR FIRMATA  
DAL DESTINATARIO

DOCUMENTAZIONE BANCARIA

## SPOSTAMENTO FISICO DEI BENI (IL REGIME DELLE PROVE)

L'ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 13457 DEL 27 LUGLIO 2012

NELLE VENDITE «EX WORKS», CON LA CONSEGNA DEI BENI AL VETTORE, «IL CEDENTE PERDE OGNI POTESTA' DI CONTROLLO SULLA MOVIMENTAZIONE DEI BENI STESSI, COSICCHE' **SOLO IL CESSIONARIO** PUO' FORNIRE AL CEDENTE LA PROVA DOCUMENTALE DEL FATTO CHE DETTI BENI SIANO EFFETTIVAMENTE PERVENUTI NEL TERRITORIO DELLO STATO MEMBRO DI DESTINAZIONE»

IN OGNI CASO, «PUO' CERTAMENTE ESCLUDERSI CHE IL CEDENTE SIA TENUTO A SVOLGERE ATTIVITA' INVESTIGATIVA SULLA MOVIMENTAZIONE SUBITA DAI BENI CEDUTI» DOPO LA CONSEGNA AL VETTORE; CIO' NON TOGLIE, TUTTAVIA, CHE OCCORRA «VERIFICARE CON LA DILIGENZA DELL'OPERATORE COMMERCIALE PROFESSIONALE LE CARATTERISTICHE DI AFFIDABILITA' DELLA CONTROPARTE»

## PROVA DELLA CESSIONE

A FRONTE DI OGNI VENDITA DOVETE DIMOSTRARE CHE LA MERCE E' ARRIVATA A DESTINO (SENTENZE – RISOLUZIONI N. 345/E DEL 28.11.2007 (CMR firmato dal trasportatore e dal destinatario, **RISOLUZIONE N. 477/E DEL 15.12.2008** CMR firmato era solo esemplificativo)

▶ **Risoluzione n, 19/E del 25.03.2013)**

Il CMR elettronico, avente il medesimo contenuto di quello cartaceo, costituisca un mezzo di prova idoneo a dimostrare l'uscita della merce dal territorio nazionale.

Analogamente, costituisce un mezzo di prova equivalente al CMR cartaceo, un insieme di documenti dal quale si possano ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario):

- informazioni tratte dal sistema informatico del vettore (Tracking Number)
- DDT (firmato o meno per ricezione dal cliente) l'attestazione del cliente che conferma l'avvenuta ricezione della merce
- dichiarazione del cliente medesimo che attesti l'avvenuta ricezione della merce
- Fatture di vendita
- Documentazione bancaria
- Documentazione amministrativa, commerciale e contrattuale

## PROVA DELLA CESSIONE

### ENTRY CERTIFICATE - GERMANIA

IN VIGORE dal 1 OTTOBRE 2013 in Germania per l'export di prodotti tedeschi nei paesi UE.

Tale dichiarazione va compilata dall'acquirente nel paese UE oppure dallo spedizioniere della merce allegando anche un duplicato della fattura da parte del fornitore tedesco al fine di poter vendere la merce nella UE senza imposizione dell'iva tedesca.

E' possibile anche emettere una conferma complessiva per più spedizioni da parte di un fornitore tedesco.

## MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE ART. 39 D.L. 331/93

La legge n. 228 del 24 dicembre 2012 - Legge di stabilità 2013 (Recepito direttiva 45/2010) modifica radicalmente la disciplina sul momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie intervenendo nel testo dell'art. 39 del D.L. n. 331/1993, sostituito con le nuove disposizioni in vigore dal 1 gennaio 2013 (comma 326).

- ▶ Viene stabilito un criterio unico per determinare il momento d'effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, allineandosi alla normativa comunitaria di cui all' 68 par. 2 della direttiva n. 2006/112/CE
- ▶ Viene cambiato il criterio precedente, prevedendo come momento di effettuazione quello dell'inizio del trasporto o della spedizione dei beni al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente:
  - Dal territorio dello Stato **(per le cessioni)**
  - Dal territorio dello Stato membro UE di provenienza **(per gli acquisti)**

# IL REQUISITO TEMPORALE

del momento di effettuazione

## Le cessioni e gli acquisti intracomunitari

Il momento di effettuazione dell'operazione viene individuato nella partenza dei beni dallo Stato membro ove si trovano al momento della cessione con rilevanza sia per il cedente che per il cessionario.

### COMPLICAZIONI OPERATIVE PER IL CESSIONARIO

Il cessionario è costretto a monitorare la data di partenza dei beni al fine di adempiere correttamente agli obblighi di fatturazione dell'acquisto intracomunitario.

Si tratta di verificare se il cedente comunitario emette regolarmente la fattura di vendita, poi da integrare e registrare ex artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993

**Se i termini di fatturazione non vengono rispettati dal fornitore comunitario, il cessionario residente deve ricorrere all'autofattura ex art. 46, comma 5, del DL n. 331/1993**, conoscendo la data di partenza dei beni ai fini del rispetto dei termini ivi previsti.

La data di partenza dei beni può essere desunta dai documenti di trasporto (CMR o DDT) e rappresenta un elemento utile anche ai fini della prova dell'avvenuta cessione intracomunitaria, come confermato dall'Agenzia delle dogane nella circolare n. 8/D del 27.02.2003, in cui si attribuisce rilievo alla documentazione da cui desumere «**la prova dell'avvenuto inizio del trasporto**».  
**(CMR, DDT)**

La fattura differita può essere utilizzata anche per le cessioni intracomunitarie di beni (circ. n. 13 del 23.02.1994) (es. Ti consegno la merce con DDT, poi entro il 15 del mese successivo dal momento di effettuazione, quindi partenza della merce, emetto e registro la fattura. In caso di triangolare nazionale o esportazione triangolare la fattura può essere emessa entro il mese successivo al momento di effettuazione.

**FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE**  
**ART. 46 DECRETO LEGGE 331/93**  
(riformulato dalla Legge di Stabilità 2013, n 228 del 24/12/2012)

Il cessionario di un acquisto intracomunitario (comma 5):

- ▶ se non riceve fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve emettere entro il giorno 15 del mese successivo (terzo mese) la fattura in unico esemplare
- ▶ se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria

**L'ANTICIPAZIONE  
DEL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE  
ART. 39, COMMA 2, DEL DL. N. 331/1993  
(riformulato dalla Legge di Stabilità 2013, n 228 del 24/12/2012)**

Come disposto dal comma 2 del citato art. 39, per un acquisto intraUE, **l'emissione (anticipata) della fattura anticipa il momento di effettuazione dell'operazione.** In tal caso l'acquisto si considera effettuato **limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.** Quindi la «prefatturazione» è rilevante ai fini dell'anticipazione del momento impositivo (data della fattura) sia per le cessioni che per gli acquisti comunitari.

I pagamenti anticipati (acconti) sono irrilevanti ai fini della effettuazione di cessioni ed acquisti intracomunitari. Quindi per individuare il momento di effettuazione di un acquisto intraUE **non assume più rilevanza il pagamento**, in tutto o in parte, **del corrispettivo** (come avveniva fino al 31.12.2012).

Non si esclude che al ricevimento di un acconto o del pagamento del corrispettivo anteriormente all'inizio del trasporto / spedizione, il cedente UE provveda (per scelta) ad emettere (in via anticipata) la fattura. In tal caso limitatamente all'importo ivi indicato l'acquisto intraUE si considera effettuato.



## FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE ART. 46 DECRETO LEGGE 331/93

La modifica dell'art. 46 D.L.331/93 prevede che dal 1 gennaio 2013:

Per le cessioni intracomunitarie (art. 41 D.L. 331/93) la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione con l'indicazione di «**operazione non imponibile**» e con l'eventuale specificazione della relativa norma nazionale o comunitaria (2 comma 1 periodo) – art. 41 D.L. 331/93 (art. 138 Direttiva 112/2006)

## REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE ART. 47 DECRETO LEGGE 331/93

La nuova formulazione dell'art. 47 del D.L. 331/93 prevede che dal 1 gennaio 2013 per **gli acquisti intracomunitari (1 comma)**, l'annotazione della fattura **nel registro delle fatture emesse**, previa integrazione, deve essere effettuata:

- **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura** e con riferimento al mese precedente **(1 periodo)**. Esempio: ricevo la fattura (datata 3 marzo) il 15 marzo, posso registrarla entro il 15 aprile; in base alla data di registrazione **compilo l'intrastat**.
- **nel registro delle fatture ricevute**, non essendo più previsto un termine, deve essere effettuata secondo quanto previsto dal 1 comma dell'art. 25 del DPR 633/72, cioè entro il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 19, comma 1, del medesimo DPR. (naturalmente è interesse registrarla per non avere l'imposta dell'Iva solo a debito).

## **INDICAZIONE DEI CORRISPETTIVI IN VALUTA ESTERA LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

**IN BASE ALL'ART. 13, QUARTO COMMA, DPR 633/72 STABILISCE CHE I CORRISPETTIVI SOSTENUTI IN VALUTA ESTERA, SIANO COMPUTATI SECONDO IL CAMBIO DEL GIORNO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE SE INDICATO OPPURE SI UTILIZZA IL GIORNO DI EMISSIONE DELLA FATTURA.**

**SE MI VIENE RICHIESTO LA FATTURA IN VALUTA STRANIERA, IN BASE ALLA VIGENTE NORMATIVA , E' CONSIGLIABILE INDICARE SULLA FATTURA ANCHE IL CONTROVALORE IN EURO CHE UTILIZZO POI ANCHE PER I REGISTRI**

# D.L. 331/93

## Articolo 56: Norme applicabili

1. Per quanto non è diversamente disposto nel presente titolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

## ART. 50 COMMA 6 DECRETO LEGGE 331/93 PRESENTAZIONE MODELLI INTRASTAT

I contribuenti presentano in via telematica all'Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi:

- ▶ delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, e
- ▶ delle prestazioni di servizi generici di cui all'art. 7 ter del DPR 633/72 rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute.

### MODALITA' DI COMPILAZIONE – MODELLI INTRASTAT

Le informazioni fornite dai soggetti passivi d'imposta con gli elenchi:

- **Intra 1 – 2 bis:** cessioni e acquisti intracomunitari di beni possono avere a seconda dei casi valenza fiscale e/o statistica
- **Intra 1 – 2 quater:** servizi resi e ricevuti hanno solamente valenza fiscale

**N.B.** – Le informazioni fornite con gli **elenchi Intra servizi** sono le stesse sia per i mensili che per i trimestrali

# MERCI ESCLUSE DAGLI ELENCHI INTRA

## Allegato I del Regolamento (CE) n. 1982/2004

### Non devono essere indicati nei modelli Intrastat merci:

- a) oro detto monetario;
- b) strumenti di pagamento aventi corso legale e valori, compresi pagamenti per i servizi quali l'affrancatura, le imposte o canoni;
- c) merci destinate ad un uso temporaneo o dopo tale uso(es. locazioni, mutui, leasing operativi) purché siano rispettate le seguenti condizioni:
  - ▶ non è prevista né è effettuata alcuna lavorazione,
  - ▶ la durata prevista dell'uso temporaneo non è stata o non sarà superiore a 24 mesi,
  - ▶ la cessione o l'acquisto non sono da dichiarare come una cessione o un acquisto ai fini dell'IVA;
- d) Merci che circolano tra:
  - ▶ uno Stato membro e le sue zone franche territoriali in altri Stati membri, e
  - ▶ lo Stato membro di accoglienza e le zone franche territoriali di altri Stati membri o di organizzazioni internazionali. (Le zone franche territoriali comprendono le ambasciate e le forze armate nazionali stazionate al di fuori del territorio del paese d'origine);
- e) Beni che veicolano informazioni personalizzate, software compreso;
- f) Software scaricato da internet;
- g) Beni forniti a titolo gratuito che non siano oggetto di transazioni commerciali, sempreché siano movimentati unicamente al fine di predisporre o favorire una transazione commerciale successiva, illustrando le caratteristiche di beni o servizi, ad esempio:
  - ▶ **a)materiale pubblicitario,**
  - ▶ **b)campioni gratuiti**
- h) beni destinati ad essere riparati e in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati e i pezzi difettosi sostituiti. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria;
- i) mezzi di trasporto che si spostano durante il loro funzionamento, compresi i mezzi di lancio di veicoli spaziali al momento del lancio.

**ELENCHI INTRA  
PERIODICITA DI PRESENTAZIONE**  
Decreto del 22 febbraio 2010 del Ministro dell'Economia e delle Finanze  
Art. 2, 1 comma

La presentazione degli elenchi intrastat può essere:

- ▶ **TRIMESTRALE:** Per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale < 50.000 euro
- ▶ **MENSILE :** Restanti soggetti

**N.B.** Il trimestre precedente è inteso come trimestre dell'anno solare.

Per stabilire la periodicità non si tiene conto delle operazioni con la Repubblica di San Marino (**Ris. Min.le n 83/E del 23/4/1997**).

## ELENCHI INTRA PERIODICITA DI PRESENTAZIONE

Decreto del 22 febbraio 2010 del Ministro dell'Economia e delle Finanze

I soggetti tenuti alla presentazione trimestrale degli elenchi, **hanno la facoltà di** presentarli con periodicità mensile per l'intero anno (**art. 2 comma 3**).

I soggetti che hanno scelto la periodicità mensile in luogo di quella trimestrale, **non devono** indicare negli elenchi i dati di natura statistica (**art. 6, comma 1**).

Il contribuente che inizia a presentare i modelli intrastat con periodicità mensile, presumendo di superare il limite di € 50.000, non può passare alla modalità' trimestrale ma **deve completare l'anno solare con periodicità mensile (Circ. Min.le n 36/E del 21/6/2010 parte seconda n 4)**



**ELENCHI INTRA**  
**CAMBIO DI PERIODICITA' NEL CORSO DEL TRIMESTRE**  
**Decreto del 22 febbraio 2010 del Ministro dell'Economia e delle Finanze**  
**(Art. 2 Comma 4)**

**Se nel corso di un trimestre solare (es. Gennaio/Marzo) viene superata la soglia di € 50.000**, anche per una sola categoria di operazioni (merci e/o servizi), la periodicità di presentazione degli elenchi diventa immediatamente mensile a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.

**ESEMPIO**

**Trimestre:** Gennaio/Marzo

**Volume d'affari:**

**Gennaio: € 30.000**

**Febbraio: € 40.000**

(Soglia di € 50.000 superata nel mese di Febbraio)

Dal mese di marzo la periodicità diventa mensile

Presentazione elenchi intra con scadenza aprile:

- ▶ 1 elenco per il 1 trimestre indicando sul frontespizio i mesi cui si riferiscono le operazioni in esso elencate (1 e 2 mese del trimestre)
- ▶ 1 elenco mensile per il mese di marzo per le operazioni registrate in tale periodo.

**ELENCHI INTRA  
SCADENZA DI PRESENTAZIONE**  
**Decreto del 22 febbraio 2010 del Ministro dell'Economia e delle Finanze  
(Art. 3 comma1)**

Elenchi mensili e trimestrali: **entro il giorno 25** del mese successivo al periodo di riferimento.

Nel caso in cui il giorno **25 cade di sabato o di giorno festivo** la scadenza viene prorogata al primo giorno lavorativo successivo indipendentemente dal canale telematico utilizzato (Agenzia delle Entrate o Agenzia delle Dogane). **(art. 7, comma 2 lett. I, D.L. 70/2011 Decreto sviluppo)**

**N.B.** gli elenchi intrastat relativi alle **operazioni comunitarie effettuate nel mese di luglio** dagli operatori con cadenza mensile, dovranno essere trasmesse alla scadenza naturale del **25 AGOSTO**

## ELENCHI INTRA - PRESENTAZIONE

**Invio telematico Decreto del 22 febbraio 2010 del Ministro dell'Economia e delle Finanze (art. 3 co. 1)**

La presentazione deve avvenire per via telematica attraverso:

- ▶ il Sistema Telematico Doganale  
o tramite
- ▶ i servizi Entratel o Fisco online dell'Agenzia delle entrate. La trasmissione può essere effettuata direttamente dai contribuenti o per il tramite degli intermediari.

La trasmissione può essere effettuata direttamente dai contribuenti o per il tramite degli intermediari.

## Modo di compilazione degli elenchi intra merci

Compilazione degli elenchi	Modello intra 1 bis colonne	Modello intra 2 bis colonne	Soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi
Fiscale e statistico	da 1 a 13	da 1 a 15	Solo i soggetti con periodicità mensile
statistico	1 e da 5 a 13	1 e da 6 a 15	Solo i soggetti con periodicità mensile
fiscale	da 1 a 4 (1)	da 1 a 5 (2)	Tutti i soggetti

- (1) La colonna 5 della **natura transazione** va compilata nel caso di operazione triangolare comunitaria con il codice alfabetico “**A**” quando il promotore è un soggetto passivo d’imposta nazionale
- (2) La colonna 6 della **natura transazione** va compilata nel caso di operazione triangolare comunitaria con il codice alfabetico “**A**” quando il promotore è un soggetto passivo d’imposta nazionale.

**N.B.** il Decreto del 22 febbraio 2010 prevede che sono tenuti alla compilazione:


- ▶ **del valore statistico**
- ▶ **delle condizioni di consegna**
- ▶ **del modo di trasporto** i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente o, in caso d’inizio dell’attività, presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore annuo di scambi intracomunitari di cessione e acquisti di beni superiore a **20.000.000 di euro**.

## Modo di compilazione degli elenchi – natura della transazione con il codice alfabetico «A»

- ▶ Colonna 5 per le cessioni (Intra 1 bis – fiscale)
- ▶ Colonna 6 per gli acquisti (Intra 2 bis – fiscale)

Operatore nazionale IT effettua un acquisto di beni da soggetto tedesco DE e da incarico a quest'ultimo di consegnare direttamente i beni al soggetto francese FR (cessionario di IT).

PROMOTORE DELLA TRIANGOLAZIONE «IT»







**RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE  
DI BENI E DEI SERVIZI RESI**

*SEZIONE 3. SERVIZI RESI REGISTRATI NEL PERIODO*

PERIODO MESE   TRIMESTRE  ANNO 20   PARTITA IVA

P R O G R.	ACQUIRENTE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	RIFERIMENTO FATTURA		CODICE SERVIZIO	MODALITA' DI EROGAZIONE	MODALITA' DI INCASSO	PAESE DI PAGAMENTO
	STATO	CODICE IVA		NUMERO	DATA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>TOTALE</b>									



**RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI  
DI BENI E DEI SERVIZI RICEVUTI**

Mod. INTRA-2 Bis

*SEZIONE 1. ACQUISTI DI BENI REGISTRATI NEL PERIODO*

PERIODO MESE   TRIMESTRE  ANNO 20   PARTITA IVA

P R O G R.	FORNITORE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA	NATURA TRANS.	NOMENCLATURA COMBINATA	MASSA NETTA	UNITA' SUPPLEMENTARE	VALORE STATISTICO IN EURO	COND. CONS.	MODO TRASP.	PAESE PROV.	PAESE ORIGINE	PROV. DEST.
	STATO	CODICE IVA												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TOTALE														







## Nuovi modelli Intra Frontespizio e sezioni

FRONTESPIZIO		S E Z I O N I							
Intra 1	Intra 2	1		2		3		4	
		Intra 1bis	Intra 2 bis	Intra 1 ter	Intra 2 ter	Intra 1 quater	Intra 2 quater	Intra 1 quinques	Intra 2 quinques
Cessioni di beni e servizi resi	Acquisti di beni e servizi ricevuti	Dettagli cessioni beni	Dettagli acquisti beni	Rettifiche cessioni precedenti	Rettifiche acquisti precedenti	Dettagli servizi resi	Dettagli servizi ricevuti	Rettifiche servizi resi precedenti	Rettifiche servizi ricevuti precedenti

## Tabella MODO DI TRASPORTO

CODICE	DESCRIZIONE
1	Trasporto marittimo
2	Trasporto ferroviario
3	Trasporto stradale
4	Trasporto aereo
5	Spedizioni postali
7	Installazioni fisse di trasporto
8	Trasporto per vie d'acqua
9	Propulsione propria

## TABELLA CONDIZIONI DI CONSEGNA

Codice incoterm	Descrizione incoterm 2010 CCI/CE Ginevra		Codice del gruppo
EXW	EX WORKS	FRANCO FABBRICA	E
FCA	FREE CARRIER	FRANCO VETTORE	F
FAS	FREE ALONGSIDE SHIP	FRANCO LUNGO BORDO	F
FOB	FREE ON BOARD	FRANCO A BORDO-PORTO D'IMBARCO	F
CFR	COST AND FREIGHT	COSTO E NOLO	C
CIF	COST INSURANCE AND FREIGHT	COSTO ASSICURAZIONE E NOLO	C
CPT	CARRIAGE PAID TO	TRASPORTO PAGATO FINO....	C
CIP	CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO	TRASPORTO E ASSICURAZIONE PAGATI FINO A ....LUOGO DEST	C
DAT	DELIVERED AT TERMINAL	CONSEGNATA AL TERMINAL	D
DAP	DELIVERED AT PLACE	CONSEGNATA PRESSO	D
DDP	DELIVERED DUTY PAID	RESO SDOGANATO	D

## MODO DI TRASPORTO E INCONTERMS CORRISPONDENTE

MODO DI TRASPORTO	CODICE INCOTERM
TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE NAVIGABILI INTERNE	FAS, FOB, CFR, CIF
QUALSIASI MODO DI TRASPORTO COMPRESO QUELLO MULTIMODALE	EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP



## COMPILAZIONE INTRASTAT AI SOLI FINI STATISTICI CADENZA MENSILE

Per le operazioni da evidenziare nei modelli intrastat merci, ai soli fini statistici, (**lavorazioni**, ecc...) gli operatori con cadenza mensile dovranno continuare naturalmente a compilare la colonna relativa al **valore statistico** anche se hanno realizzato nel corso dell'anno precedente spedizioni per un importo inferiore ad Euro 20.000.000,00 o arrivi per un ammontare inferiore ad Euro 20.000.000,00.

La compilazione dell'intrastat ai soli fini statistici comporta la compilazione dei seguenti dati:

- ▶ **Cessioni (Intra 1 bis):** numero progressivo, **natura transazione, nomenclatura combinata, massa netta, unità supplementare, valore statistico, paese di destinazione, provincia di origine. Le condizioni di consegna e le modalità di trasporto vengono indicati solo dai soggetti che hanno superato i 20 milioni di euro.**
- ▶ **Acquisti (Intra 2 bis):** seguono le stesse regole. Al posto del paese di destinazione e provincia di origine troveremo **il paese di provenienza, paese di origine e provincia di destinazione.**

Come appare evidente non devono pertanto essere indicati il **codice "Iso" del Paese e il numero assegnato al cedente o al cessionario.**

## LE RETTIFICHE - IL MODELLO TER

Il modello ter deve essere utilizzato ogni qual volta si renda necessario effettuare rettifiche ai modelli intrastat **presentati in periodi precedenti**.

### NOTE DI VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Le note di variazioni in diminuzione comportano la compilazione del modello ter **con segno “-“**.

Il soggetto passivo ha la facoltà di ridurre l'ammontare imponibile dell'operazione, indicando nei registri iva la nota di variazione e di conseguenza rettificare il modello intrastat.

Oppure può l'operazione ha la facoltà di registrare la nota di variazione in diminuzione **fuori campo iva ai sensi dell'articolo 26 del DPR 633/72**, con la conseguenza che tale operazione assume rilevanza ai fini intrastat solamente se la nota di variazione nasce a fronte di un **reso merce** (rilevazione nell'intra ter “ai soli fini statistici”)

### NOTE DI VARIAZIONE IN AUMENTO

Eventuali note di variazione in aumento comportano l'obbligo di compilazione dell'intra ter con segno “+”.

## ALTRE VARIAZIONI

Uno dei “limiti” del **modello ter** è rappresentato dalla circostanza che non permette di apportare variazioni ad alcuni campi a rilevanza statistica dei modelli bis quali ad esempio “**massa netta**”, “**unita supplementare**” **ecc..**

Gli operatori che avessero la necessità di apportare modifiche a tali campi dovranno inviare una “lettera” alla dogana competente per territorio segnalando i dati errati.

### RIASSUMIAMO:

**IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE** DELL'OPERAZIONE COINCIDE CON L'INIZIO DEL TRASPORTO O SPEDIZIONE NEL PAESE DEL CEDENTE (NON PIU' DALLA CONSEGNA O DALL'ARRIVO A DESTINAZIONE) O DEL PAESE DI PROVENIENZA A NULLA RILEVANDO IL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE (L'ACCONTO NON CONTA)

**PER GLI ACCONTI INCASSATI** O EMANATI, RELATIVI A FORNITURE DI MERCE, NON VI E' PIU' L'OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA LIMITATAMENTE AI RAPPORTI CON SOGGETTI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA. (RESTA FERMO L'OBBLIGO DELLE FATTURE DI ACCONTO RELATIVE ALLE FORNITURE DI MERCE, PER LE TRANSAZIONI NAZIONALI E CON I PAESI EXTRA UE)

**L'EMISSIONE ANTICIPATA** DELLA FATTURA ANTICIPA IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE.

**LA DICHIARAZIONE INTRASTAT** VIENE EFFETTUATA PER IL 100% DELLA FORNITURA ALL'ATTO DEL SALDO

**LA FATTURA DOVRA' ESSERE EMESSA** ENTRO IL GIORNO 15 DEL MESE SUCCESSIVO AL GIORNO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE DEVE ESSERE INDICATO CHE TRATTASI DI **OPERAZIONE "NON IMPONIBILE"**

**SI SUGGERISCE DI INDICARE "NON IMPONIBILE ART. 41 D.L. 331/93" (norma comunitaria art. 138 Direttiva 112/2006) MA NON SI DEVE INDICARE OPERAZIONE SOGGETTA AD INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE)**

## ESEMPIO DI CESSIONE INTRACOMUNITARIA

Società italiana P.IVA IT 29051962123 vende a società francese P-IVA FR 55102432312, venti coperte a maglia (NC 6301.4010 – p/st – peso netto 500 gr cadauno) per un importo di 1.000 euro e della biancheria da letto (NC 6302.1000 – peso netto 200 gr. cadauno) – 30 copriletti per un importo di 750 euro. Totale fattura 1.750 euro

1. Soggetto a **cadenza mensile che non supera i 20.000.000 di euro – condizione di consegna EXW**
2. Soggetto a **cadenza mensile che supera i 20.000.000 euro – condizione di consegna franco destino (CPT trasporto pagato fino a...)** spese di trasporto stradale pari a 350 euro indicate in fattura (tratta nazione 50 euro , tratta estera 300 euro) totale fattura 2.100 euro
3. Soggetto a **cadenza mensile che supera i 20.000.000 euro – condizione di consegna EXW.** Totale fattura 1.750 euro



### RIASSUMIAMO:

**L'ANNOTAZIONE NEL REGISTRO IVA VENDITE DOVRA' AVVENIRE ENTRO IL GIORNO 15 DEL MESE SUCCESSIVO ALLA RICEZIONE DELLA FATTURA CON RIFERIMENT AL MESE PRECEDENTE**

L'ANNOTAZIONE NEL REGISTRO IVA ACQUISTI VA COMPIUTA ANTERIORMENTE ALLA LIQUIDAZIONE (O DICHIARAZIONE ANNUALE) NELLA QUALE E' ESERCITATO IL DIRITTO ED ENTRO I TERMINI ORDINARI PREVISTI DALL'ART, 19, COMMA 1, DPR 633/72.

**IL MOMENTO DI PARTENZA DEI BENI DAL PAESE DEL FORNITORE E' IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE**

**L'INTRASTAT DEVE ESSERE COMPILATO CON RIFERIMENTO ALLA DATA IN CUI LA FATTURA E' STATA REGISTRATA .**

NEL CASO DI MANCATA RICEZIONE DELLA FATTURA DA FORNITORE UE SI DOVRA' PROCEDERE CON LA REGOLARIZZAZIONE **ENTRO IL GIORNO 15 DEL TERZO MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE** (NON PIU' DAL SECONDO MESE SUCCESSIVO) CON EMISSIONE DELLA RELATIVA AUTOFATTURA

## ESEMPIO ACQUISTO INTRACOMUNITARIO

- ▶ Società italiana P.IVA IT 29051962123 acquista da società inglese 50 maglioni di cashmere da donna NC 6110.1290 (p/st) – peso netto complessivo 25 KG per un ammontare di 2700 euro (comprehensive delle spese di trasporto pari a 200 euro- tratta estera 170 euro – tratta nazionale 30 euro - condizione di consegna DAP reso al luogo di destinazione). (tasso di cambio in base alla data della fattura 0,83138)
- ▶ Soggetto a cadenza mensile superiore a 20.000.000 euro.
- ▶  $\text{€ } 2700 \times 0,83138 = \text{lire sterline } 2244.726 = 2245$  (arrotondamento)





# OPERAZIONI DI LAVORAZIONE INTRACOMUNITARIA DENUNCIA MOVIMENTAZIONE STATISTICA PER SOGGETTI A CADENZA MENSILE

**Prestatore di servizio: soggetto passivo d'imposta nazionale**

Committente: soggetto passivo d'imposta comunitario

## ARRIVO DELLA MATERIA PRIMA

- ▶ Obblighi del soggetto nazionale: **annotazione sui registri dei beni in sospeso (ART. 50, COMMA 5, DL 331/93)** e compilazione (se mensile) **dell'intra 2 bis ai soli fini statistici.**
- ▶ N.B. Non va compilata la colonna 11 e 12 (condizioni di consegna e modo di trasporto) nel caso in cui il prestatore non abbia superato nell'anno precedente l'ammontare di 20.000.000
- ▶ N.B.; **natura della transazione: 4** operazione in vista di una lavorazione

## OPERAZIONI DI LAVORAZIONE INTRACOMUNITARIA DENUNCIA MOVIMENTAZIONE STATISTICA PER SOGGETTI A CADENZA MENSILE

Prestatore di servizio: soggetto passivo d'imposta nazionale

Committente: soggetto passivo d'imposta comunitario

### RISPEDIZIONE PRODOTTI FINITI

- ▶ Obblighi del soggetto nazionale: emette fattura per la lavorazione, **annota sul registro dei beni in sospeso l'avvenuta spedizione e compila il modello INTRA 1 BIS ai fini statistici**
- ▶ N.B.: non va compilata la colonna 10 e 11 (condizioni di consegna e modo di trasporto) nel caso in cui il prestatore non abbia superato l'ammontare di 20.000.000,00 euro.
- ▶ **Natura della transazione: 5** operazione successiva ad una lavorazione

## NOTE DI VARIAZIONE

**LE FATTURE RETTIFICATIVE DEVONO RIPORTARE IL RIFERIMENTO ALLA FATTURA ORIGINARIA E LE INDICAZIONI DELL'OGGETTO DELLA MODIFICA**

- ▶ RESTA SALVA LA FACOLTA' DI REGISTRAZIONE E/O EMETTERE LE NOTE DI VARIAZIONE FUORI CAMPO IVA AI SENSI DELL'ART.26 DPR 633/72 (CON I RELATIVI RISVOLTI INTRA)

## NOTE DI VARIAZIONE ART. 26

- ▶ SI RICORDA CHE LE NOTE DI VARIAZIONE EMESSE O REGISTRATE **FUORI CAMPO IVA ART. 26 NON ASSUMONO RILEVANZA INTRASTAT**. TUTTAVIA SE LA NOTA DI VARIAZIONE E' EMESSA A FRONTE DI UN RESO MERCE GLI OPERATORI CON CADENZA DI COMPILAZIONE DELL'INTRASTAT MENSILE DOVRANNO COMPILARE LA SEZIONE 2 (INTRA TER) "AI SOLI FINI STATISTICI" INDICANDO LA NATURA DELLA TRANSAZIONE CON IL **CODICE «2»**.
- ▶ **GLI OPERATORI TRIMESTRALI SONO ESONERATI DAL FORNITORE I DATI STATISTICI PER CUI NON RILEVERANNO IN INTRASTAT.**

## LE VARIAZIONI ACQUISTO/CESSIONE DI BENI RETTIFICHE DI PERIODI PRECEDENTI

Le variazioni di operazioni di cessioni e ad acquisti di beni intra-UE, riepilogati in elenchi riferiti a periodi precedenti (già presentati):

- ▶ vanno rilevate in ulteriori elenchi Intrastat utilizzando i **Modelli Intra-1 ter e Intra-2 ter qualora non già rilevati dagli Uffici** (doganali o di altri organi della Amministrazione finanziaria)

**CRITERIO GENERALE:** nel caso di:

- ▶ **rettifica operata nello stesso periodo in cui è annotata l'operazione principale** ma non ancora riepilogata nell'Intrastat: nella esposizione sul modello **la variazione riduce l'ammontare dell'operazione principale** (non si compila l'Intra-ter)
- ▶ **rettifica operata successivamente al mese in cui è annotata l'operazione principale** (è già stato presentato l'Intrastat): in tal caso la variazione **va indicata nei mod. Intra-ter**

## RETTIFICHE DATI FORMALI

Istruzioni alla compilazione degli elenchi  
Determinazione dell'Agenzia delle Dogane (prot. N. 18978)

In caso di rettifica:

- ▶ **a) del numero di identificazione dell'acquirente** (Stato e codice IVA)
- ▶ **b) della nomenclatura** combinata
- ▶ **c) della natura della transazione**

occorre compilare **2 distinte righe** in cui:

- ▶ **1° riga: annullare quanto dichiarato** in precedenza **riportando in tutte le colonne i dati già comunicati** ed indicando il **segno “-”** nella colonna 7;
- ▶ **2° riga: inserire i dati corretti**, indicando il **segno “+”** nella colonna 7.

## ESEMPIO RETTIFICHE DATI FORMALI

### CAMBIO CODICE IDENTIFICATIVO

- ▶ La società Italiana ha compilato l'elenco riepilogativo del mese di gennaio 2015 (**cadenza mensile - non superiore a € 20.000.000**) indicando il codice identificativo del cliente tedesco “A” anziché quello di “B”.
- ▶ Nel mese di febbraio provvede a rettificare tale codice inserendo quello corretto (DE (9 caratteri) 032268775) attraverso il modello Intra 1-ter compilato con le seguenti modalità (vedi slide successiva).





## RETTIFICHE DEGLI IMPORTI

In caso di rettifica "rilevante ai fini Iva":

- ▶ a) dell'ammontare delle operazioni
- ▶ b) del valore statistico

è sufficiente per ciascuna variazione:

- ▶ compilare **1 solo rigo** indicando il **periodo di riferimento** dell'Intra-bis da rettificare e **riportando la sola variazione** (con il segno "+" o "-" nella col. 7) **degli importi**
  - ▶ riportando per le rettifiche ad operazioni riepilogate:
    - ▶ **ai soli fini fiscali**: il numero di identificazione (Stato e codice IVA)
    - ▶ **anche (o solo) ai fini statistici** (dunque per le sole **periodicità mensili**): anche (o solo) nomenclatura combinata + natura della transazione
- **CANCELLAZIONE INTERO IMPORTO**
- ▶ **N.B.** Eliminazione di una riga: per la cancellazione di un'operazione mai posta in essere, occorre procedere in modo analogo riportando col segno meno a col. 7 "-" **l'intero importo** indicato in precedenza.

## ESEMPIO REGOLARIZZAZIONE DEGLI IMPORTI RETTIFICA PARZIALE OPERAZIONE

La Società A soggetto a cadenza mensile (non supera i 20.000.000) ha indicato un valore errato di una cessione effettuata: €. 5.000 invece di €.6.000 (N.C.:64029190 calzature – unità suppl. p/st: 40).

Il segno positivo indica che la variazione è in aumento.

**Nell'ammontare dell'operazione si indica solo la differenza.**

Sarà necessario riportare nel modello un Intra1-ter le seguenti indicazioni (vedi slide 68 e 69).





## SCONTO CONCESSO SENZA RESO (ESCLUSO DA IVA O NON IMPONIBILE)

### RETTIFICA PARZIALE OPERAZIONE (ES. MERCE DIFETTOSA)

La società A emette in gennaio 2015 una fattura (non imponibile art. 41, DL.331/93) di €. 3.000 per la vendita di un computer (NC 85284910).

In data 10/04/2015 riconosce uno sconto di € 1.000 per merce difettosa ed emette una nota di credito.

Se viene trattata come non imponibile art. 41 DL 331/93, deve essere inserita nei registri iva con relativa compilazione dell'intra-ter **(slide 71)**.

Se viene trattata in esclusione da Iva art. 26 Dpr 633/72 (trattandosi di una variazione in diminuzione) non va compilato l'Intra-ter non essendovi modifica della base imponibile Iva; la fattura va annotata ai soli fini della contabilità generale.



## RESO DI BENI

Particolare attenzione meritano le rettifiche (diminuzione imponibile) relative al reso di merce.

### ESEMPIO 1

**Rettifica solo ai soli fini statistici (naturalmente se il soggetto ha cadenza mensile, gli unici ad essere interessati alla parte statistica)** in quanto la nota di credito non è transitata nei registri iva ma solo in contabilità (slide 73);

- ▶ **l'operazione non ha avuto rilevanza fiscale** (causale della transazione: **codice 2**)

### ESEMPIO 2

**Rettifica anche ai fini fiscali: se è stata attribuita rilevanza fiscale** all'operazione (dunque non è stata applicata l'esclusione da Iva art. 26 Dpr 633/72) (slide 73)

Di seguito esempio di rettifica di precedente acquisto di gennaio (N.C.: 8528.4910 computer) cadenza mensile (non superiore a 20.000.000 euro)-nota di credito pari a 1.100,00 euro ricevuta in marzo 2015 per reso merce . La nota di variazione è stata registrata nei registri iva (esempio 2)

**N.B:** Se è un reso in garanzia, quindi senza nota di credito, non bisogna indicare la movimentazione nel modello intrastat neanche statisticamente (conservare DDT)





# INTEGRAZIONI

## Mod. INTRA 1 TER

(inserimento di una operazione)

### ESEMPIO

Nel mese di marzo 2015 mi accorgo di non aver indicato una operazione di cessione nel **modello intra 1 bis**, relativa al mese di dicembre 2014.

#### Soluzione n. 1 (slide 75)

Provvedo a compilare un modello **intra 1 bis ritardato** nel caso in cui:

- Nel periodo considerato non è stato presentato alcun modello, ovvero
- Quando l'operazione si riferisce ad un **acquirente diverso** da quelli già indicati nell'elenco precedentemente trasmesso

#### Soluzione n. 2 (slide 76)

Provvedo a compilare il modello **intra 1 ter di rettifica** nel caso in cui:

- L'operazione di cessione si riferisca ad un soggetto acquirente già presente nell'elenco precedentemente trasmesso





## TRIANGOLARE COMUNITARIA PROMOTORE IT

L'operatore **IT** effettua un acquisto da **DE** e da incarico a quest'ultimo di consegnare direttamente i beni a **FR**.

**L'operazione DE** —————> **IT** per il soggetto italiano costituisce un acquisto intracomunitario **senza pagamento dell'imposta per effetto dell'art. 40 comma 2° del DL n° 331/93**. La fattura ricevuta dal fornitore dovrà essere integrata e registrata a norma degli artt. 46 e 47 del medesimo DL senza esposizione dell'iva.

**L'operazione IT** —————> **FR** costituisce una cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell'art. 41 del DL n° 331/93. La fattura emessa sarà registrata, distintamente, nel registro di cui all'art. 23 del DPR n° 633/72, e dovrà essere designato quale responsabile del pagamento dell'imposta il soggetto francese (**FR**) in sostituzione del promotore della triangolazione (**IT**).

L'operatore nazionale dovrà compilare e trasmettere entrambi i modelli INTRA (**slide 78 e 79**):

- **mod. INTRA 2 bis (per l'acquisto) colonne da 1 a 6 N.T. "A"**
- **mod. INTRA 1 bis (per la cessione) colonne da 1 a 5 N.T. "A"**

(N.B. In caso di reso merci con emissione di nota di credito, per rettificare l'intrastat con modello ter, la natura transazione da indicare è «B»)

**La modifica dell'art. 46 prevede che dal 1 gennaio 2013:**

**In caso di acquisti intracomunitari senza pagamento dell'imposta**, al posto dell'ammontare dell'imposta nella fattura **deve essere indicato il titolo con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale** (1 comma 2 periodo). In caso di triangolare comunitaria non viene liquidata l'imposta per successiva cessione intracomunitaria (art. 40 comma 2).





## Intrastat e Cessioni verso San Marino Decreto del 24/12/1993 G.U. n. 305/1993

L'ammontare delle cessioni verso San Marino **non concorre alla determinazione** dei limiti che modificano la periodicità di trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni (mensile o trimestrale)

Nel caso in cui non sia entrato in possesso dell'esemplare della fattura convalidata dall'ufficio tributario sammarinese **entro quattro mesi** dall'effettuazione della cessione, il cedente nazionale deve darne comunicazione all'ufficio stesso e all'ufficio delle entrate competente nei propri confronti

### Esempio

Società italiana presenta il modello intrastat per le cessioni intracomunitarie mensilmente. Vende ad un operatore di San Marino 20 cineprese, voce doganale 9007.1100 (p/st) per un ammontare complessivo di 6.000 euro **(slide 81)**.





## Vanno segnalati soltanto gli acquisti con reverse charge

Tra le funzioni del nuovo modello di spesometro c'è anche la segnalazione all'Agenzia delle Entrate, dell'assolvimento dell'imposta con meccanismo del reverse charge per gli acquisti di beni effettuati da soggetti passivi Iva presso operatori economici della Repubblica di San Marino (articolo 16 del Dm 24 dicembre 1993).

Pertanto, gli operatori italiani che acquistano da operatori sammarinesi, nel solo caso di **acquisto senza addebito di IVA**, comunicano le operazioni effettuate tramite modello di comunicazione polivalente. Tale adempimento **NON E'** coincidente con la c.d.. black list inclusa nella Polivalente stessa, bensì costituisce un altro adempimento previsto a fini IVA.

La procedura di assolvimento dell'imposta con il reverse charge articolo 16 richiede che il cessionario italiano annoti **nel registro iva delle fatture emesse e in quello degli acquisti il documento originale inviato dal cedente sammarinese in cui l'Ufficio di San Marino ha apposto il suo timbro a secco.**

Non tutti gli acquisti di beni da operatori sammarinesi vanno segnalati. **Sono esclusi quelli con la cosiddetta Iva prepagata**

## SAN MARINO PRESTAZIONI DI SERVIZIO

La Repubblica di San Marino non fa parte del territorio comunitario, come definito dall'art. 7, c. 1, lett. b), DPR 633/1972. Pertanto nelle prestazioni di servizi poste in essere con soggetti sammarinesi (operatori economici o privati consumatori) vanno osservate le stesse regole applicabili alle operazioni con Stati extracomunitari

**Le prestazioni “generiche” ex art. 7-ter, DPR 633/1972, rese da un soggetto IVA nazionale nei confronti di un operatore economico sammarinese provvisto del codice di identificazione IVA sono territorialmente rilevanti nella Repubblica di San Marino**

**Sono prestazioni fuori campo IVA rese a operatori stabiliti in un Paese extracomunitario**

## SAN MARINO PRESTAZIONI DI SERVIZIO

**Le prestazioni “generiche” ricevute** da operatori sammarinesi sono territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato. Il committente nazionale è quindi tenuto ad assoggettare a IVA la prestazione con emissione di **autofattura ex art. 17, c. 2, DPR 633/1972**.

Si ricorda infine che le prestazioni di servizi rese o ricevute da operatori economici sammarinesi **non devono essere riepilogate nei modelli INTRA servizi** (l'obbligo interessa le prestazioni con soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE).

Con CM n. 30/510542/1973, l'Amministrazione Finanziaria ha riconosciuto la possibilità, per i committenti stabiliti in Italia, **di integrare** direttamente la fattura del prestatore sammarinese, anziché procedere all'emissione di autofattura.

## SAN MARINO

### operazione triangolare con due soggetti nazionali richiesta parere ufficio tributario di San Marino

#### Lettera inviata all'Ufficio Tributario di San Marino

«Con la presente, chiediamo un parere sulla corretta impostazione della esportazione triangolare che di seguito indichiamo.

Una società italiana (IT1) vende ad un altro soggetto passivo d'imposta italiano (IT2) e per suo conto invia la merce direttamente al cliente (di IT2) di San Marino.

A nostro parere le cessioni triangolari con San Marino, anche se non sono regolamentate dal decreto ministeriale del 24 dicembre 1993, devono essere trattate come le cessioni in triangolazione di merci destinate ad un qualsiasi paese terzo. Non riconoscere il regime di non imponibilità tra i due operatori nazionali porterebbe ad una discriminazione illogica.

Tuttavia, bisogna tenere presente le particolarità previste dal decreto ministeriale per le esportazioni verso San Marino e quindi il promotore della triangolare, che emette la fattura nei confronti del cliente sammarinese, deve essere in possesso dell'esemplare della fattura vidimata dall'ufficio tributario di San Marino, indicarla a margine delle corrispondenti scritture del registro vendite e compilare, se obbligato, il modello intra.

Il primo cedente italiano, che predispone il documento di trasporto, dovrà indicare sullo stesso che l'operazione realizzata è una cessione in triangolazione e, per evitare contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, fornire copia del DDT, debitamente timbrato dall'ufficio tributario di San Marino, al promotore italiano.

## SAN MARINO

### operazione triangolare con due soggetti nazionali risposta ufficio tributario di San Marino

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate in Italia, rispondendo ad un **interpello (Risoluzione n. 17/E del 23 gennaio 2009)** su operazioni con operatori residenti nella repubblica di San Marino, nell'ambito di una esportazione triangolare ha specificato che, in detta operazione non era possibile permettere la non imponibilità ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettera a) DPR 633/72 tra i due operatori solamente per il fatto che, il promotore della triangolare aveva stipulato un contratto estimatorio con il cliente sammarinese, e pertanto non si realizzava il momento traslativo della proprietà quando i beni venivano inviati nel territorio della Repubblica di San Marino.»

#### **Risposta Ufficio Tributario di San Marino**

Il DPR 633/72 prevede la non imponibilità per le cessioni all'esportazione dall'Italia verso San Marino nei termini di cui all'art.8, 1° comma lett.a), la non imponibilità tra IT 1 ed IT 2 nel caso prospettato dovrebbe essere oggetto di chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate Italiana, l'Ufficio Tributario in base al citato DPR e all'accordo del 1993, vidima solo ed esclusivamente le fatture riferite all'acquisto del sammarinese presso il suo fornitore.

#### **RESO MERCE**

A San Marino non è applicabile la procedura di variazione in diminuzione. Il reso deve essere trattato come **cessione di beni e** pertanto entro 4 mesi deve ritornare la fattura timbrata dall'Ufficio Tributario di San Marino.

## Acquisto beni da fornitore comunitario identificato ai fini iva in Italia attraverso identificazione diretta o rappresentante fiscale

GLI OBBLIGHI IVA VARIANO A SECONDA DELLA **MODALITA' DI CONSEGNA** DEI BENI AI CLIENTI ITALIANI:

- **DIRETTA: SE I BENI VENGONO CONSEGNATI DIRETTAMENTE DALLA SOCIETA' NON RESIDENTE AI CLIENTI**
- **INDIRETTA: SE I BENI VENGONO CONSEGNATI AI CLIENTI PER IL TRAMITE DELLA POSIZIONE IVA ITALIANA DELLA SOCIETA' NON RESIDENTE CIOE' PREVIA ACQUISIZIONE INTRACOMUNITARIA**

Nella prima ipotesi (**consegna diretta**) la posizione IVA italiana non può essere utilizzata ai fini della cessione con la conseguenza che la società non residente pur essendo identificata in Italia non è tenuta ad alcun obbligo.

In definitiva, per i beni ceduti trasportati/spediti in Italia a partire da un altro paese membro il fornitore comunitario effettua una cessione intracomunitaria non imponibile IVA ed il cliente italiano effettua un acquisto intracomunitario soggetto alla procedura di integrazione e di registrazione di cui agli artt. 46 e 47 DL 331/93 per il quale deve presentare il modello intra 2 bis.

## Acquisto beni da fornitore comunitario identificato ai fini iva in Italia attraverso identificazione diretta o rappresentante fiscale

Nella **seconda ipotesi (consegna indiretta)** tornano utili le indicazioni fornite dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36 del 21 giugno 2010 in base alle quali:

**La posizione IVA italiana effettua un acquisto intracomunitario** ai sensi dell'art. 38 comma 3, lett. b) del DL 331/93 relativo ai beni trasferiti «senza vendita» ed a «se stessi» da un altro paese membro verso l'Italia, rispetto al quale deve essere presentato il modello Intra 2 bis;

**Il cliente italiano** a seguito del proprio acquisto applica **il sistema del reverse charge di cui all'art. 17, comma 2, del DPR 633/72** cioè la procedura di integrazione e di registrazione prevista per gli acquisti intracomunitari.

In conclusione nel caso in cui la cessione viene posta in essere previa acquisizione intracomunitaria da parte della posizione IVA italiana, la generalizzazione dell'obbligo di reverse charge esclude l'addebito dell'imposta al cliente; quest'ultimo effettuando un acquisto interno e non intracomunitario non dovrà presentare il modello intra 2 bis.

Il DLgs. N. 18/2010 ha ampliato l'ambito applicativo del reverse charge in particolare, dal 2010, il cliente italiano se soggetto passivo assume sempre la qualifica di debitore d'imposta per cui al fornitore non residente è precluso l'addebito del tributo per il tramite della propria posizione IVA.

## Acquisto beni da fornitore comunitario identificato ai fini iva in Italia attraverso identificazione diretta o rappresentante fiscale

**Esempio:** soggetto irlandese vende a soggetto italiano attraverso il rappresentante fiscale in Italia. Sulla fattura di cessione viene indicata la partita iva del soggetto irlandese e del suo rappresentante fiscale. Il cliente italiano che acquista da soggetto non residente identificato in Italia deve integrare la fattura riportante la **partita iva irlandese e non deve compilare il modello intrastat.**

**Pertanto, il soggetto passivo stabilito in Italia, per tutti gli acquisti di beni territorialmente rilevanti in Italia, effettuata da soggetti non residenti, ha l'obbligo di:**

- ▶ **Integrare la fattura ricevuta dal fornitore UE;**
- ▶ **Emettere autofattura, nel caso in cui il fornitore è stabilito in Paesi extra-UE.**

Per una cessione di beni già presenti nel territorio nazionale, effettuata nei confronti di un soggetto passivo Iva residente in Italia dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero non residente, **la fattura emessa esclusivamente con l'indicazione della partita iva italiana, non è da considerarsi rilevante ai fini Iva.**

**Lo conferma la Risoluzione n.21/E dell'Agenzia delle entrate** che sostiene che per una cessione effettuata nei confronti di un soggetto passivo Iva residente in Italia, il documento emesso con l'indicazione della sola partita Iva italiana da parte del rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente nella Ue (o fuori dalla UE), sia da considerare non rilevante come fattura ai fini IVA e debba essere richiesta, al suo posto, la fattura emessa direttamente dal fornitore estero.



## ACQUISTO BENI DA FORNITORE COMUNITARIO IDENTIFICATO AI FINI IVA IN UN ALTRO PAESE COMUNITARIO DIVERSO DA ITALIA

### Esempi:

- Soggetto svizzero con partita iva in un paese UE esclusa l'Italia (non stabile organizzazione)
- Merce proveniente da paese UE

Il soggetto svizzero indicherà sulla fattura di cessione la partita iva del rappresentante fiscale. La merce proviene da un paese UE (non Italia) e quindi è un normale acquisto intracomunitario con tutti gli adempimenti del caso (integrazione e registrazione della fattura e presentazione del modello intrastat)

Merce proveniente da paese Extra Ue.

In questo caso il fornitore svizzero non dovrebbe utilizzare la partita iva comunitaria.

In ogni caso questa operazione è una importazione definitiva con la conseguente registrazione della bolla doganale.

## Legge Europea 2014

### Le lavorazioni Comunitarie di beni

Nell'ambito della giurisprudenza comunitaria si rammenta che la Corte di Giustizia UE, con **la sentenza 6.3.2014, cause C-606/12 e 607/12**, ha riconosciuto la **“non conformità”** della **normativa nazionale con quanto previsto dall'art. 17, par. 2, lett. f), Direttiva n. 2006/112/CE** che così dispone:

“Non si considera trasferimento a destinazione di un altro Stato membro la spedizione o il trasporto di un bene ai fini della prestazione di un servizio resa al soggetto passivo ed avente per oggetto lavori riguardanti il bene, materialmente eseguiti nel territorio dello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto del bene, **qualora il bene, una volta terminati i lavori, sia rispedito al soggetto passivo nello Stato membro** a partire dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato”.

A differenza della normativa nazionale previgente, il Legislatore comunitario ha imposto il rispetto delle seguenti 2 condizioni:

- ▶ trasferimento temporaneo dei beni da lavorare;
- ▶ spedizione / trasporto dei beni lavorati nello Stato di origine. Secondo i Giudici comunitari infatti il bene oggetto di lavorazione **“deve necessariamente essere rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale esso era stato inizialmente spedito o trasportato”**.

## Legge Europea 2014

### Le novità IVA internazionale in vigore dal 18 Agosto 2015

L'art. 13 della L. 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, ha modificato gli artt. 38, 5° comma lett. a) e 41, 3° comma, del D.L. n. 331/1993, riguardanti la disciplina degli scambi intracomunitari di beni, **con effetto dal 18 agosto 2015.**

La norma europea e oggi anche la nostra norma nazionale è la seguente:

“Non si considera **trasferimento** la spedizione di un bene ai fini di una lavorazione se il bene terminata la lavorazione **viene rispedito al soggetto passivo** nello stato Ue **dove è partito**. Contrariamente, viene assimilato ad **una cessione intra UE** e quindi con obbligo di identificazione ai fini Iva nel paese del prestatore. La vendita successiva può essere una cessione intracomunitaria, una esportazione oppure una operazione interna soggetta a reverse charge o con addebito iva locale.

# Legge Europea 2014

## Le lavorazioni Comunitarie di beni Triangolazioni con lavorazione

### ESEMPI

Una società italiana cede alcuni beni ad altra società in Francia previa lavorazione, in Polonia, ad opera di un terzista appositamente incaricato. Una volta completata la prestazione, i beni ripartono dalla Polonia verso il cliente francese. La merce non ritorna nel paese di partenza.

### ITA1:

**All'atto dell'introduzione dei beni in Polonia**, il soggetto passivo italiano sarà tenuto a:

- **identificarsi ai fini Iva in Polonia**
- **emettere fattura a se stesso (partita IVA polacca - proprio rappresentante fiscale polacco)** in regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c), del D.L. n. 331/1993 (cd. trasferimento a "se stessi") **presentando il modello intra 1bis**
- **provvedere al corrispondente acquisto intracomunitario**, da assoggettare ad imposta nel Paese di destinazione per mezzo della posizione IVA previamente accesa. (identificazione diretta o rappresentante fiscale). Presentazione del modello intra acquisti.
- **ITA1 per il tramite della partita IVA polacca emette fattura a FRA per cessione intracomunitaria (art. 138 direttiva 2006/112 e presenta il modello intra cessioni).**

Il prestatore polacco emetterà una fattura senza iva nei confronti dell'italiano. La fattura verrà integrata nei registri (acquisto e vendita) come servizio intracomunitario e compilazione del modello intra servizi.

# Legge Europea 2014

## Le lavorazioni Comunitarie di beni

### Triangolazioni con lavorazione

#### ESEMPI

Una società italiana cede alcuni beni ad altra società in polacca previa lavorazione, in Polonia, ad opera di un terzista appositamente incaricato. Una volta completata la prestazione, i beni vengono consegnati al cliente polacco. La merce quindi non ritorna nel paese di partenza.

**ITA1: All'atto dell'introduzione dei beni in Polonia**, il soggetto passivo italiano sarà tenuto ad identificarsi ai fini Iva in Polonia

- **emettere fattura al proprio rappresentante fiscale polacco** in regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c), del D.L. n. 331/1993 (cd. trasferimento a "se stessi")
- **provvedere al corrispondente acquisto intracomunitario**, da assoggettare ad imposta nel Paese di destinazione per mezzo della posizione IVA previamente accesa.
- ITA1 per il tramite della partita IVA polacca emette fattura al suo cliente polacco per cessione interna con IVA locale **o reverse charge (indicazione obbligatoria su fattura)**

Il prestatore polacco emetterà una fattura senza iva nei confronti dell'italiano. La fattura verrà integrata nei registri (acquisto e vendita) come servizio intracomunitario e compilazione del modello intra servizi.

## IVA LOCALE O REVERSE CHARGE

Paese	Applicazione reverse charge interno	tipologia operazioni e condizioni
Austria	SI	Secondo IBFD il reverse charge interno sulle forniture con installazione eseguite da fornitori esteri nei confronti di soggetti passivi d'imposta stabiliti in Austria.
Belgio	SI	Il reverse charge interno si applica in relazione alle cessioni interne di beni (ivi comprese le forniture con installazione / montaggio) poste in essere da parte di soggetto non stabilito in Belgio (irrilevante se identificato o meno in Belgio) nei confronti di soggetto passivo stabilito o identificato in Belgio (mediante rappresentante fiscale).
Bulgaria	SI	Il reverse charge interno si applica limitatamente alle forniture di beni con installazione /montaggio poste in essere da parte di soggetto non stabilito in Bulgaria nei confronti di soggetto passivo stabilito o identificato in Bulgaria.
Repubblica Ceca	SI	Il reverse charge interno si applica limitatamente alle forniture di beni con installazione /montaggio poste in essere da parte di soggetto non stabilito nella Repubblica Ceca (irrilevante se identificato o meno in tale Paese) o se stabilito, senza l'intervento della stabile organizzazione, nei confronti di soggetto passivo stabilito o identificato nella Repubblica ceca.
Cipro	SI	Il reverse charge interno si applica limitatamente alle forniture di beni con installazione /montaggio poste in essere da parte di soggetto non stabilito in Cipro nei confronti di soggetto passivo stabilito in Cipro. Il fornitore deve espressamente indicare in contratto che il cliente è il soggetto debitore dell'imposta (applicazione della procedura del reverse charge interno).
Danimarca	SI	Il reverse charge interno si applica limitatamente alle forniture di beni con installazione /montaggio poste in essere da parte di soggetto non stabilito in Danimarca (irrilevante se identificato o meno in tale Paese) nei confronti di soggetto passivo stabilito o identificato in Danimarca.

## IVA LOCALE O REVERSE CHARGE

Paese	Applicazione reverse charge interno	tipologia operazioni e condizioni
Estonia	SI	Il reverse charge interno si applica in relazione alle cessioni interne di beni (ivi comprese le vendite con installazione / montaggio) poste in essere da parte di soggetto non stabilito (o stabilito ma senza l'intervento della stabile organizzazione) e non identificato in Estonia nei confronti di soggetto passivo stabilito o identificato in Estonia.
Finlandia	SI	Il reverse charge interno si applica in relazione alle cessioni interne di beni (ivi comprese le vendite con installazione / montaggio) poste in essere da parte di soggetto non stabilito e non identificato (volontariamente) in Finlandia nei confronti di soggetto passivo stabilito o identificato in Finlandia.
Francia	SI	Il reverse charge interno si applica in relazione alle cessioni interne di beni (ivi comprese le vendite con installazione / montaggio) poste in essere da parte di soggetto non stabilito in Francia o stabilito ma senza l'intervento della stabile organizzazione (irrilevante se identificato o meno in tale Paese) nei confronti di soggetto passivo stabilito o identificato in Francia.
Germania	SI	Il reverse charge interno si applica limitatamente alle forniture di beni con installazione /montaggio poste in essere da parte di soggetto non stabilito in Germania (irrilevante se identificato o meno in tale Paese) nei confronti di soggetto passivo stabilito o identificato in Germania.
Grecia	NO	
Irlanda	SI	Il reverse charge interno si applica limitatamente alle forniture di beni con installazione /montaggio poste in essere da parte di soggetto non stabilito in Irlanda nei confronti di soggetto passivo stabilito in Irlanda.
Italia	SI	Il reverse charge interno si applica in relazione alle cessioni interne di beni (ivi comprese le forniture con installazione / montaggio) poste in essere da parte di soggetto non stabilito in Italia (irrilevante se identificato o meno in Italia) nei confronti di soggetto passivo stabilito in Italia.

## IVA LOCALE O REVERSE CHARGE

Paese	Applicazione reverse charge interno	tipologia operazioni e condizioni
Lettonia	SI	Il reverse charge interno si applica limitatamente alle forniture di beni con installazione /montaggio poste in essere da parte di soggetto non stabilito in Lettonia nei confronti di soggetto passivo stabilito in Lettonia.
Lituania	SI	Il reverse charge interno si applica limitatamente alle forniture di beni con installazione /montaggio poste in essere da parte di soggetto non stabilito in Lituania (irrilevante se identificato o meno in tale Paese) nei confronti di soggetto passivo stabilito o identificato in Lituania.
Lussemburgo	NO	
Malta	NO	Secondo la pubblicazione della Deloitte il reverse charge interno non trova applicazione in Malta. Secondo IBFD il reverse charge interno si applica in relazione alle cessioni interne di beni (ivi comprese le forniture di beni con installazione /montaggio) poste in essere da parte di soggetto non registrato in Malta nei confronti di soggetto passivo stabilito in Malta
Olanda	SI	Il reverse charge interno si applica in relazione alle cessioni interne di beni (ivi comprese le forniture con installazione / montaggio) poste in essere da parte di soggetto non stabilito in Olanda (irrilevante se identificato o meno in tale Paese) nei confronti di soggetto passivo stabilito in Olanda.
Polonia	SI	Il reverse charge interno si applica in relazione alle cessioni interne di beni (ivi comprese le forniture con installazione / montaggio) poste in essere da parte di soggetto non stabilito in Polonia (irrilevante se identificato o meno in tale Paese) nei confronti di soggetto passivo stabilito in Polonia.
Portogallo	SI	Il reverse charge interno si applica in relazione alle cessioni interne di beni (ivi comprese le forniture con installazione / montaggio) poste in essere da parte di soggetto non stabilito in Portogallo (irrilevante se identificato o meno in tale Paese) nei confronti di soggetto passivo stabilito o identificato in Portogallo.



## IVA LOCALE O REVERSE CHARGE

Regno Unito	SI	<p>Il reverse charge interno si applica limitatamente alle forniture di beni con installazione /montaggio poste in essere da parte di soggetto non stabilito e non identificato nel Regno Unito nei confronti di soggetto passivo stabilito nel Regno Unito.</p> <p>Il fornitore deve presentare domanda all'HMRC per essere autorizzato a utilizzare la procedura semplificata (applicazione del reverse charge interno).</p>
Romania	SI	<p>Il reverse charge interno si applica in relazione alle cessioni interne di beni (ivi comprese le forniture con installazione / montaggio) poste in essere da parte di soggetto non stabilito e non identificato in Romania nei confronti di soggetto passivo stabilito o identificato (mediante rappresentante fiscale) in Romania.</p>
Slovacchia	SI	<p>Il reverse charge interno si applica limitatamente alle forniture di beni con installazione /montaggio poste in essere da parte di soggetto non stabilito e non identificato in Slovacchia nei confronti di soggetto passivo stabilito in Slovacchia.</p>
Slovenia	NO	<p>Ove il fornitore estero (pur essendovi obbligato) non richieda l'identificazione ai fini Iva in Slovenia e il cliente sia un soggetto identificato in Slovenia gli obblighi Iva vengono trasferiti su quest'ultimo.</p> <p>In tale evenienza il fornitore estero non è abilitato a chiedere a rimborso l'Iva eventualmente subita in Slovenia.</p>
Spagna	SI	<p>Il reverse charge interno si applica in relazione alle cessioni interne di beni (ivi comprese le forniture con installazione / montaggio) poste in essere da parte di soggetto non stabilito in Spagna (o se stabilito senza l'intervento della stabile organizzazione; irrilevante se identificato o meno in tale Paese) nei confronti di soggetto passivo stabilito o identificato in Spagna.</p>
Svezia	SI	<p>Il reverse charge interno si applica in relazione alle cessioni interne di beni (ivi comprese le forniture con installazione / montaggio) poste in essere da parte di soggetto non stabilito e non identificato in Svezia nei confronti di soggetto passivo stabilito o identificato in Svezia.</p> <p>La normativa svedese in materia di reverse charge è molto complessa; è opportuno condurre una verifica con un consulente locale.</p>
Ungheria	SI	<p>Il reverse charge interno si applica limitatamente alle forniture di beni con installazione /montaggio poste in essere da parte di soggetto non stabilito (o stabilito ma senza l'intervento della stabile organizzazione; è invece irrilevante se il fornitore estero è identificato o meno in Ungheria) nei confronti di soggetto passivo stabilito in Ungheria.</p>

# PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICI ART. TER DPR. 633/72

**Le disposizioni normative che regolano  
la territorialità delle prestazioni di servizi  
sono state ridisegnate ad opera del decreto legislativo  
di recepimento della Direttiva 2008/8/CE  
con decorrenza 1° gennaio 2010**

A seguito della delega conferita al Governo dall'art. 1 della Legge n. 88 del 7 luglio 2009 (c.d. legge comunitaria), il Consiglio dei Ministri del 22 gennaio scorso ha approvato il decreto legislativo che recepisce nel nostro ordinamento la riforma IVA, operata con le direttive 2008/08/CE e 2008/09/CE del 12 febbraio 2008 e 2008/117/CE del 16 dicembre 2008, che compongono il c.d. pacchetto IVA.

*Momento di effettuazione delle operazioni  
Prestazioni di servizi generici  
Art. 6, comma 6, DPR 633/72*

Le prestazioni di servizi generiche di cui all'art. 7/ter del Dpr 633/72, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito e viceversa, si considerano effettuate nel:

**momento della loro ultimazione**

**ovvero**

**se di carattere periodico o continuativo alla data di maturazione dei corrispettivi.**

se anteriormente al verificarsi degli eventi suindicati, si è pagato tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione si considera effettuata **alla data del pagamento limitatamente all'importo pagato.**

**N.B.** La fatturazione anticipata non è causa autonoma di effettuazione dell'operazione.

*Momento di effettuazione delle operazioni*  
*Prestazioni di servizi*  
**Art. 6, comma 6, DPR 633/72**

L'Agenzia delle Entrate con:

- ▶ **Circ. n 35 del 29/9/2012** stabilisce che nelle prestazioni di servizi generiche di cui all'art. 7/ter del Dpr 633/72 il ricevimento della fattura del fornitore estero può assumersi come indice dell'ultimazione del servizio ai fini dell'applicazione dell'Iva da parte del committente nazionale.
- ▶ **Circ. 16 del 21/5/2013** chiarisce che il committente nazionale non è comunque sanzionabile se provvede in anticipo a integrare la fattura del fornitore, o a emettere l'autofattura, liquidando dunque l'imposta prima che sia effettuata l'operazione.

*Momento di effettuazione delle operazioni*  
*Prestazioni di servizi*  
**Art. 6, commi 3 e 4, DPR 633/72**

Il momento di effettuazione dei servizi specifici di cui agli articoli 7 quater e quinquies coincide invece (art. 6 commi 3 e 4):

- ▶ con il pagamento, anche parziale, del corrispettivo (emissione della fattura al momento di effettuazione) ovvero
- ▶ con l'emissione anticipata della fattura, la quale non **fruisce del differimento al giorno 15 del mese successivo**

## PRESTAZIONI DI SERVIZIO GENERICI EMISSIONE FATTURA ART. 21 Dpr 633/72

Il prestatore nazionale emette fattura nei confronti del committente comunitario o extracomunitario, anche se il servizio è fuori campo iva (articolo 21, comma 6-bis, del Dpr 633/72), entro il 15 del mese successivo a quello d'effettuazione (ultimazione o pagamento) ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lettera c) e d), **riportando sul documento l'annotazione:**

- **"inversione contabile"** (cliente debitore d'imposta nella Ue) o
- **"operazione non soggetta"** (prestazioni rilevanti fuori dell'Unione europea).

### **Registrazione della fattura – art. 23 - 1 comma – ultimo periodo dpr 633/72**

Entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni

## *Modalità di assolvimento dell'imposta Prestazioni di servizi art. 17 D.P.R. 633/72*

**2 comma 1 periodo:** Gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari o committenti (**autofattura**) .

Il committente nazionale, debitore d'imposta, è obbligato ad applicare il reverse-charge mediante:

- Integrazione della fattura (se il prestatore è stabilito in altro Paese Ue), o
- autofatturazione (se il prestatore è stabilito al di fuori della Ue).

**2 comma ultimo periodo:** Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione Europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.L. n. 331/1993, e:

- ▶ se non riceve la fattura entro il secondo mese successivo a quello in cui si considera eseguita la cessione/prestazione dovrà emettere autofattura entro il 15 del terzo mese successivo;
- ▶ se riceve una fattura con un corrispettivo inferiore dovrà emettere una fattura integrativa entro il 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originale.



## ELENCHI INTRASTAT – ART 23 PROVVEDIMENTO DELLE AGENZIA DELLE DOGANE

CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE PROT. N. 18978 DI CONCERTO CON IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E D'INTESA CON L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA SONO APPORTATE LE SEGUENTI MODIFICHE:

L'INTRASTAT SERVIZI, SIA PER LE PRESTAZIONI RESE CHE PER QUELLE RICEVUTE DOVRA' ESSERE COMPILATO CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO AI SEGUENTI CAMPI:

1. **IDENTIFICAZIONE IVA DELLE CONTROPARTI**
2. **VALORE DELLA TRANSAZIONE (EURO ED EVENTUALMENTE VALUTA)**
3. **CODICE SERVIZIO (DELLA PRESTAZIONE RESA ORICEVUTA)**
4. **PAESE DI PAGAMENTO**

N.B. PER GLI ELENCHI AVENTI PERIODO DI RIFERIMENTO DECORRENTI DALL'ANNO 2015 IN CIASCUNA RIGA DI DETTAGLIO SONO RIEPILOGATI SOMMANDO I RELATIVI IMPORTI TUTTI I SERVIZI CHE PRESENTANO LE STESS CARATTERISTICHE E CIOE' CODICE DI IDENTIFICAZIONE IVA , CODICE SERVIZIO E PAESE DI PAGAMENTO

# INTERMEDIAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI

INTERMEDIARIO: UE – COMMITTENTE: ITALIA

ELENCO INTRA: PRESENTAZIONE MENSILE

Intermediario francese emette fattura il 15.01.2015 di euro 2.000 nei confronti di un soggetto passivo d'imposta italiano per aver procacciato un affare in Francia (oppure in Italia). Il corrispettivo verrà pagato in Francia dove risiede il conto corrente dell'intermediario.

La ditta italiana Partita Iva IT 29051962123:

- integra con iva la fattura ricevuta dal francese partita iva FR 12345678911 applicando il reverse charge con iva, e
- dovrà compilare il modello intra 2 quater

COMPILAZIONE INTRA 2 QUATER – SEZIONE SERVIZI RICEVUTI

PERIODO MESE 01 ANNO 2015 PARTITA IVA 29051962123

PROGRESSIVO	1
FORNITORE:STATO E CODICE IVA	FR 12345678911
AMMONTARE OPERAZIONE IN EURO	2000
AMMONTARE OPERAZIONE IN VALUTA	
CODICE SERVIZIO	749012
PAESE DI PAGAMENTO	FR

**PER IL TRIMESTRALE CAMBIA SOLO L'INDICAZIONE DEL PERIODO (1 PER IL PRIMO TRIMESTRE)**

**INTERMEDIAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI**  
**INTERMEDIARIO: EXTRAUE    COMMITTENTE: ITALIA**  
**EMISSIONE AUTOFATTURA EX ART. 17**  
**nessuna rilevanza ai fini intrastat**

Un intermediario svizzero emette fattura in data 10 febbraio di euro 1500 nei confronti di un soggetto passivo d'imposta italiano per aver procacciato un affare in Austria (o Italia).

La ditta Italiana emette autofattura ai sensi dell'articolo 17 DPR 633/72 per assolvere l'imposta sulla fattura passiva ricevuta dallo svizzero e non dovrà compilare il modello intra 2 Quater in quanto il prestatore del servizio è un soggetto extracomunitario.

**INTERMEDIAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI**  
**INTERMEDIARIO: UE    COMMITTENTE: ITALIA**  
**operazione intermediata interamente fuori dalla UE**  
**Reverse charge non imponibile iva art. 9 – no intrastat**

Un intermediario tedesco soggetto passivo d'imposta emette fattura in data 10/01/2015 di euro 2.000 nei confronti di un soggetto passivo d'imposta stabilito in Italia per aver procacciato un affare in Svizzera con merce che viene inoltrata in tale territorio direttamente dagli USA.

La ditta italiana integra la fattura passiva ricevuta dal tedesco come non imponibile art.9 (senza dunque esporre l'imposta) e non dovrà compilare il modello intra 2-quater in quanto in fase di registrazione non è stata esposta l'imposta.

Nel caso in cui l'intermediario sia un soggetto extra-Ue la soluzione prospettata per la ditta italiana è la medesima.

**N.B.: ART. 9 DEL DPR 633/72 SI CONSIDERANO SERVIZI INTERNAZIONALI I SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE RELATIVI A BENI IN IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE O IN TRANSITO ....NONCHE' QUELLI RELATIVI AD OPERAZIONI EFFETTUATE FUORI DEL TERRITORIO DELLA COMUNITA'**

# TRASPORTI

## TRASPORTATORE UE – COMMITTENTE ITALIA

Trasporto intracomunitario (luogo di partenza ed arrivo due differenti paesi della UE)

Soluzione reverse charge – Operazione rilevante ai fini intrastat

Un vettore tedesco soggetto passivo stabilito in Germania DE 123456789 emette fattura in data 10.02.2015 Euro 2.500 nei confronti di un soggetto passivo d'imposta stabilito in Italia per aver effettuato un trasporto dall'Italia alla Germania. La ditta italiana IT 29051962123 integra con iva la fattura passiva ricevuta dal tedesco e dovrà compilare il modello intra 2 quater. Il corrispettivo verrà pagato in Germania dove risiede il trasportatore.

INTRA 2 QUATER SEZIONE SERVIZI RICEVUTI

PERIODO MESE 02 ANNO 2015 PARTITA IVA 29051962123

PROGRESSIVO	1
FORNITORE STATO E CODICE IVA	DE 123456789
AMMONTARE OPERAZIONE IN EURO	2500
AMMONTARE OPERAZIONE IN VALUTA	
CODICE SERVIZIO	494119
PAESE DI PAGAMENTO	DE

**PER IL TRIMESTRALE CAMBIA SOLO L'INDICAZIONE DEL PERIODO (1 PER IL PRIMO TRIMESTRE)**

# TRASPORTI

## TRASPORTATORE UE – COMMITTENTE ITALIA

Un vettore tedesco (soggetto passivo) emette fattura di euro 1500 nei confronti di un soggetto passivo d'imposta stabilito in Italia per aver effettuato un trasporto dall'Italia alla Svizzera. La ditta italiana integra la fattura passiva come non imponibile ai sensi dell'articolo 9 DPR 633/72 e non dovrà pertanto compilare il modello intra 2 quater.

**N.B. ART.9 SERVIZI INTERNAZIONALI RELATIVI A TRASPORTI DI BENI IN ESPORTAZIONE,TRANSITO, IMPORTAZIONE DEFINITIVA E TEMPORANEA**

## TRASPORTATORE ITALIA – COMMITTENTE ITALIA

- ▶ Trasporto intracomunitario Milano Parigi: il vettore emette fattura con iva italiana No intrastat
- ▶ Trasporto interno: Un vettore italiano soggetto passivo emette fattura di euro 1000 più iva nei confronti di un soggetto passivo stabilito in Italia per aver effettuato un trasporto da Bologna a Roma. La ditta italiana committente si limita a registrare la fattura come una normale prestazione italiana e non presenta alcuna dichiarazione intrastat.

## TRASPORTATORE ITALIA – COMMITTENTE ITALIA

- ▶ Un vettore italiano emette fattura non imponibile art. 9 di euro 1000 nei confronti di un committente italiano per aver effettuato un trasporto da Bologna in Svizzera. Il committente italiano si limita a registrare la fattura come una normale prestazione italiana e non presenta alcuna dichiarazione intrastat

# TRASPORTI

## TRASPORTATORE UE – COMMITTENTE ITALIA

Trasporto nazionale reverse charge con iva e compilazione modello intrastat

Un vettore tedesco soggetto passivo, con partita iva DE 123456789 emette fattura in data 10.01.2015 di euro 1500 nei confronti di un soggetto passivo stabilito in Italia per aver effettuato un trasporto da Bologna a Milano. Il committente italiano integra con iva la fattura e dovrà compilare il modello intra 2 quater . Il corrispettivo verrà pagato in Germania.

INTRA 2 QUATER –SEZIONE SERVIZI RICEVUTI

PERIODO MESE 01 ANNO 2015 PARTITA IVA 29051962123

PROGRESSIVO	1
FORNITORE STATO E CODICE IVA	DE 123456789
AMMONTARE OPERAZIONE IN EURO	1500
AMMONTARE OPERAZIONE IN VALUTA	
CODICE SERVIZIO	494119
PAESE DI PAGAMENTO	DE

## SERVIZIO PUBBLICITARIO PRESTATORE UE – COMMITTENTE IT

LUOGO DI ESECUZIONE INDIFFERENTE  
REVERSE CHARGE CON IVA – COMPILAZIONE INTRASTAT SERVIZI

Un soggetto tedesco (DE 123456789) emette fattura in data 10.03.2015 di Euro 2000 nei confronti di un soggetto passivo d'imposta italiano per una pubblicità effettuata su una rivista tedesca a diffusione internazionale. La ditta italiana integra con iva la fattura passiva ricevuta e compila il modello intra 2 quater . Il corrispettivo verrà pagato in Italia (c/c tedesco)

CADENZA TRIMESTRALE INTRA 2 QUATER –SEZIONE SERVIZI RICEVUTI  
PERIODO TRIMESTRE 1 ANNO 2015 PARTITA IVA 29051962123

PROGRESSIVO	1
FORNITORE STATO E CODICE IVA	DE 123456789
AMMONTARE OPERAZIONE IN EURO	2000
AMMONTARE OPERAZIONE IN VALUTA	
CODICE SERVIZIO	731119
PAESE DI PAGAMENTO	IT



## RIPARAZIONI PASSIVE

Una ditta italiana invia una macchina in Germania per una riparazione in data 3 febbraio 2015. La ditta tedesca emette fattura per 1000 euro in data 3 marzo senza esposizione dell'imposta locale e rispedisce la merce in Italia. La ditta italiana IT 29051962123 integra con iva la fattura. La spedizione della macchina dovrà essere annotata all'atto dell'invio nel registro di cui all'articolo 50, comma 5 legge 427/93 e dovrà essere dato scarico allo stesso all'atto del ritorno dei beni. La ditta dovrà compilare il modello intra 2 quater. Il pagamento avviene mediante bonifico bancario ed il corrispettivo viene pagato in Germania.

INTRA 2 QUATER –SEZIONE SERVIZI RICEVUTI

PERIODO MESE 03 ANNO 2015 PARTITA IVA 29051962123

PROGRESSIVO	1
FORNITORE :STATO E CODICE IVA	DE 123456789
AMMONTARE OPERAZIONE IN EURO	1000
AMMONTARE OPERAZIONE IN VALUTA	
CODICE SERVIZIO	331219
PAESE DI PAGAMENTO	DE

## RIPARAZIONE DI BENI MOBILI CON AGGIUNTA DI MATERIALI DA PARTE DEL PRESTATORE

Un'impresa italiana esegue delle riparazioni su alcuni macchinari per la formatura dei metalli (CPA 33.12.22 servizi di riparazione e manutenzione di macchine per la formatura dei metalli e di macchine utensili) di proprietà di un'impresa francese (committente) che richiedono la sostituzione di pezzi danneggiati o difettosi. Il valore della prestazione di riparazione è prevalente rispetto al valore dei beni sostituiti. La riparazione è una prestazione di servizio generica fuori campo iva ai sensi dell'art. 7 ter Dpr 633/72.

- ▶ Corrispettivo della riparazione (prestazione) pari a 5.000,00 euro
- ▶ Corrispettivo dei pezzi di ricambio pari a 500,00 euro
- ▶ Periodicità modelli intrastat: trimestrale
- ▶ Pagamento del corrispettivo in data 10 novembre 2013 mediante carta di credito.



## SERVIZI DI LAVORAZIONE Prestatore IT- Committente UE

Una società italiana nel corso del mese di febbraio esegue n. 8 servizi di rivestimento dei metalli on materiali metallici (CPA 256111) per conto di una società austriaca. Le lavorazioni vengono eseguite in Romania. La società italiana emette fattura per un importo pari ad euro 40.000, per la quale riceve un bonifico presso una banca ubicata a Salisburgo dove ha un conto corrente.

Natura committente	Sogg. passivo d'imposta
Paese del committente	Austria
Paese del prestatore	Italia
Tipologia di prestazione	Servizi generici
Riferimento normativo	7-ter lett a) DPR 633/72
Operazione rilevante Italia	NO
Fatturazione	Il prestatore italiano emette una fattura fuori campo iva in applicazione della lettera a) art. 7-ter : rilevanza luogo di ubicazione del committente
Presentazione mod. Intra	SI – intra 1 quater



## SERVIZI DI LAVORAZIONE

### Prestatore IT- Committente EXTRA UE

Una società italiana nel corso del mese di febbraio 2015 esegue 15 servizi di rivestimento dei metalli per conto di una società svizzera. Per tali lavorazioni la società italiana emette fattura per un importo pari ad euro 90.000.

Natura committente	Soggetto passivo d'imposta
Paese del committente	Svizzera CH
Paese del prestatore	Italia IT
Tipologia di prestazione	Servizi generici
Riferimento normativo	7-ter lett. a) DPR 633/72
Fatturazione	Il prestatore italiano emette una fattura fuori campo iva in applicazione della lett. a) art.7 ter- rilevanza luogo di ubicazione del committente
Operazione rilevante in Italia	NO
Presentazione modello Intra	No – in quanto il soggetto passivo d'imposta non risulta comunitario.

## SERVIZI DI LAVORAZIONE Prestatore IT- Committente IT

Una società italiana esegue n. 3 servizi di rivestimento dei metalli per conto di una società italiana, lavorazioni che vengono materialmente eseguite in Romania. Per tali prestazioni la società emette fattura per un importo pari a 6.000 euro.

Natura committente	Soggetto pass. d'imposta
Paese del committente	Italia IT
Paese del prestatore	Italia IT
Tipologia di prestazione	Servizi generici
Riferimento normativo	7-ter lett. a) DPR 633/72
Operazione rilevante ai fini iva	SI
Fatturazione	Il prestatore italiano emette una fattura con iva nonostante la lavorazione venga effettuata in Romania
Presentazione modello Intra	No, in quanto il committente è un soggetto passivo italiano

## SERVIZI DI LAVORAZIONE

### Prestatore UE- Committente IT

Una società italiana nel mese di febbraio ha fruito di servizi di fucinatura dei metalli (CPA 255011) da una società Inglese. La società inglese emette fattura per un importo di sterline 3.000 pari ad euro 2.693 pagato mediante bonifico disposto da una banca austriaca.

Natura committente	Sogg. pass. d'imposta
Paese del committente	Italia IT
Paese del prestatore	Gran Bretagna GB
Tipologia di prestazione	Servizi generici
Riferimento normativo	7-ter lett. a) DPR 633/72
Operazione rilevante ai fini Iva in Italia	SI
Fatturazione	Il prestatore inglese procede all'emissione della fattura senza applicazione iva. Il committente italiano procede all'integrazione della fattura del prestatore inglese
Presentazione modello Intra	SI – Intra 2 quater





## CESSIONE INTRACOMUNITARIA CONGIUNTA CIRCOLARE N. 43/E DEL 6 AGOSTO 2010

Un operatore francese FR1 acquista 50 borsette in cuoio (NC 4202.2100 – p/st) per un importo di 8.000 euro da un operatore italiano IT1, il quale su incarico di FR1 consegna i prodotti ad un altro operatore italiano IT2 per una particolare lavorazione (CPA 139912). IT2 una volta effettuata la lavorazione consegna i beni a FR1. FR1 riceve fattura da IT1 per la cessione del bene e da IT2 per la lavorazione.

IT1 effettua una cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell'art. 41 comma 1 lett. a D.L. 331/93 nei confronti di FR1 e compila l'elenco intra 1bis. Inoltre deve munirsi della prova dell'effettiva uscita dei beni dal territorio dello Stato in mancanza della quale è tenuto a regolarizzare l'operazione con assoggettamento ad imposta

IT2 indica nell'apposito registro delle lavorazioni di cui all'art. 50 comma 5 del DL 331/93 i beni ricevuti da IT1 per conto di FR1. Emette fattura pari a 3.000 euro per la lavorazione nei confronti del committente FR1 in data 15/3/2014 fuori campo iva art. 7 ter e compila:

- ▶ il modello intra 1 quater per la prestazione di servizio, e
- ▶ Il modello intra 1 bis, se mensile, per la parte statistica.

IT2 deve cooperare con IT1 per consentire a quest'ultimo di acquisire la prova dell'avvenuta spedizione dei beni nell'altro stato membro.

# ESEMPIO



## RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI

Mod. INTRA-1 Bis

### SEZIONE 1. CESSIONI DI BENI REGISTRATE NEL PERIODO

PERIODO MESE: **02** TRIMESTRE  ANNO: 20**15** PARTITA IVA: **29051962123**

P R O G R.	ACQUIRENTE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	NATURA TRANS.	NOMENCLATURA COMBINATA	MASSA NETTA	UNITA' SUPPLEMENTARE	VALORE STATISTICO IN EURO	COND. CONS.	MODD. TRASP.	PAESE DEST.	PROV. ORIG.
	STATO	CODICE IVA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	FR	55102432112	8000									
TOTALE												

# ESEMPIO



## RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI

Mod. INTRA-1 Quater

### SEZIONE 3. SERVIZI RESI REGISTRATI NEL PERIODO

PERIODO MESE:  03 TRIMESTRE:  ANNO: 2015 PARTITA IVA:  29051962123

P R O G R. 1	ACQUIRENTE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO 4	RIFERIMENTO FATTURA		CODICE SERVIZIO 7	MODALITA' DI EROGAZIONE 8	MODALITA' DI INCASSO 9	PAESE DI PAGAMENTO 10
	STATO 2	CODICE IVA 3		NUMERO 5	DATA 6				
1	FR	5510243242	3000			139912			IT
TOTALE									



## SERVIZI RESI/RICEVUTI RETTIFICHE DI PERIODI PRECEDENTI

Analogamente alle cessioni di beni, anche per le variazioni ai fini Iva (in aumento/diminuzione) relative a prestazioni di servizi intraUE rese o ricevute, riepilogati in elenchi riferiti a periodi precedenti (già presentati), vanno ulteriormente rilevate negli elenchi Intrastat utilizzando:

**Modelli Intra-1 quinquies e Intra 2 quinquies.**

## IL MODELLO QUINQUIES

**Il modello quinquies** (rettifiche sulle prestazioni di servizi) a differenza del “ter” **non contempla la colonna del “segno”** in quanto le rettifiche che si vorranno apportare alla sezione “quater” (riepilogo delle prestazioni di servizio) verranno effettuate mediante la compilazione di una riga del quinquies che si sovrascriverà alla riga del quater in questione.

## QUALI DATI SI POSSO CORREGGERE CON IL MODELLI QUINQUIES?

Il modello quinquies ha la possibilità di **correggere qualunque dato eventualmente errato in sede di compilazione del quater** in quanto tutte le colonne del modello quinquies dalla colonna 6 in poi sono comuni a quella del quater. Le prime 5 colonne del modello quinquies servono solo per individuare con certezza il modello e la riga della sezione quater che si intende rettificare.

Si rammenta che il modello ter delle merci non presenta lo stesso pregio del quinquies poiché non permette la correzione di alcuni dati propri della sezione bis quali ad esempio “unità supplementare, Paese di destinazione, Paese di origine, Provincia di origine”.



## IL MODELLO QUINQUIES

- **La prima colonna** del modello quinquies richiede l'inserimento del numero della colonna del quinquies che si sta compilando.
- **Colonna 2 “sezione doganale”** deve essere riportato il codice numerico che identifica l'ufficio dell'Agenzia delle Dogane presso il quale è stato presentato il modello quater che si intende modificare (esempio 277100 Milano1). Siccome i modelli si presentano esclusivamente in formato telematico si dovrà fare riferimento al codice della dogana competente per territorio in base all'ubicazione dell'azienda che presenta la dichiarazione Intrastat
- **Colonna 3 “anno”** richiede l'indicazione dell'anno in cui si è presentato il modello quater che si intende rettificare

## IL MODELLO QUINQUIES

- ▶ **Colonna 4 “protocollo dichiarazione”** è necessario indicare il numero di protocollo che è stato assegnato al modello quater a suo tempo presentato che si intende rettificare. E' dunque necessario reperire il codice alfanumerico che l'agenzia delle dogane ha rilasciato dopo l'avvenuta consegna dell'originaria dichiarazione intrastat (dato reperibile nella sezione “prelievo risposte” dopo aver effettuato la trasmissione telematica dell'intra)
- ▶ **Colonna 5 progressivo** deve essere indicata la riga del modello quater che si intende rettificare
- ▶ **Tutte le colonne da 6 a 15** del modello quinquies sono comuni al modello quater e non richiedono l'indicazione di dati particolari.

## RETTIFICHE DI INFORMAZIONI

Quindi:

- ▶ in caso di **modifica di una qualsiasi informazione** di una riga di dettaglio dichiarata in precedenza nella sezione 3 del mod. Intra-quater occorre nell'Intra-quinquies:
  - **indicare in col. da 2 a 5: gli estremi che identificano la riga dettaglio da modificare** dichiarata in precedenza
  - **indicare nelle col. da 6 a 15: tutti i dati comprensivi delle modifiche.**

## ESEMPIO

### RETTIFICA DEL CODICE IDENTIFICATIVO

La società italiana, ha compilato l'Intra 1 quater del mese di aprile 2015 per una riparazione su un macchinario (CPA331219) per un importo di euro 1.000, indicando erroneamente il codice identificativo della società cliente tedesca. A maggio 2015 provvede a rettificare il codice inserendo quello corretto DE 123456789 invece di DE 082156872, attraverso il modello Intra 1 quinquies:

Nel modello, in particolare, vengono riportati i seguenti dati:

- Il progressivo
- la sezione doganale ove è stato presentato il modello Intra 1-quater da rettificare (277100 Milano 1) (colonna 2)
- l'anno di riferimento (2015) (colonna 3)
- il numero di protocollo attribuito dall'Agenzia delle Dogane all'elenco da rettificare (colonna 4)
- il numero progressivo della riga da rettificare compresa nella sezione 3 dell'elenco (colonna 5)
- Il codice identificativo corretto del cliente con il codice iso del paese (colonne 6 e 7)
- Tutti gli altri dati restano invariati (colonne da 8 a 14)





## CANCELLAZIONE RIGA

In caso di cancellazione di una riga dichiarata in un Intra-quater, nell'Intra-quinquies occorre:

- indicare nelle **col. da 2 a 5** gli **estremi che identificano la riga dettaglio da cancellare** dichiarata in precedenza
- **non compilare le col. da 6 a 14/15** (la rilevazione degli importi "a zero" da parte delle dogane comporterà la cancellazione del rigo).

## ESEMPIO

### Cancellazione riga Rettifica totale operazione

- ▶ La società italiana ha effettuato una prestazione di servizi per conto di un'azienda spagnola. In marzo 2015 emette fattura fuori campo iva (art. 7-ter, DPR 633/72), per un importo pari ad €. 7.000 indicando quale modalità di pagamento il bonifico bancario (CPA 712019: altri servizi di prova e analisi tecniche).
- ▶ In aprile 2015 la stessa emette nota di credito per l'intero valore, in quanto la prestazione non corrispondeva a quanto convenuto.
- ▶ In tal caso deve compilare il modello Intra-1 quinquies per rettificare quanto indicato nel mod. Intra-1 quater:

Pertanto, come indicato dalle istruzioni al modello, in caso di rettifica (totale o annullamento) dell'operazione, vanno compilate le prime 5 colonne per ottenere il collegamento con l'operazione principale seguite dalle restanti colonne "in bianco" (senza inserimento di alcun dato). Tale compilazione comporterà la cancellazione dell'originale operazione.





# ESEMPIO



## RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI

Mod. INTRA-1 Quinquies

### SEZIONE 4. RETTIFICHE AI SERVIZI RESI INDICATI IN SEZIONI 3 DI PERIODI PRECEDENTI

PERIODO MESE **04** TRIMESTRE  ANNO **2015** PARTITA IVA **29654962123**

P R D G R.	SEZIONE 3 DA RETTIFICARE				ACQUIRENTE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	RIFERIMENTO FATTURA		CODICE SERVIZIO	MODALITA' DI EROGAZIONE	MODALITA' DI INCASSO	PAESE DI PAGAMENTO
	SEZIONE DDGANALE	ANNO	PROTOCOLLO DICHIARAZIONE	PROGR. SEZ. 3	STATO	CODICE IVA		NUMERO	DATA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	277100	2015	001431	6									
							TOTALE						

## INSERIRE UNA RIGA ERRONEAMENTE NON DICHIARATA

- ▶ Per **inserire una riga erroneamente non dichiarata** a suo tempo, non è possibile fare riferimento al modello quinquies in quanto, tale stampato richiede necessariamente il collegamento ad una precedente riga del quater che nel nostro caso non esiste (riga mai dichiarata)
- ▶ In tale ipotesi l'inserimento a posteriori di una riga di un servizio non dichiarata potrà essere effettuata solo compilando un nuovo modello quater riportante quale periodo di presentazione non quello di effettiva compilazione, ma quello di competenza della prestazione.
- ▶ **DAL 1 GENNAIO 2015** il modello quinquies può essere utilizzato anche per inserire operazioni relative a periodi precedenti nel caso in cui, le stesse, si riferiscono ad acquirenti/fornitori già indicati negli elenchi precedenti ed i cui servizi presentano le stesse caratteristiche (codice identificativo iva, codice servizio e paese di pagamento) Diversamente dovrà esser compilato un nuovo elenco quater, come sopra indicato. In tale caso l'irregolarità è considerata omessa presentazione dell'elenco e pertanto soggetta al pagamento della sanzione.

## INSERIRE UNA RIGA ERRONEAMENTE NON DICHIARATA ESEMPIO

- ▶ Inserire una riga non dichiarata nell'ambito di un modello che però non è stato presentato neppure per altre operazioni
- ▶ inserire una riga non dichiarata nell'ambito di un modello che però è stato presentato per altre operazioni.(diversi soggetti)
- ▶ Prestazione di servizio di competenza dicembre 2014 non dichiarata. Il soggetto si rende conto dell'errore nella dichiarazione di febbraio 2015. In tutti e due i casi si dovrà compilare un modello intra 1 quater in febbraio inviandolo entro il 25 marzo, disgiunto dalle operazioni di competenza febbraio riportante in alto indicazione del mese di competenza dicembre 2014 quale mese di riepilogo.

# ESEMPIO



## RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI

Mod. INTRA-1 Quater

### SEZIONE 3. SERVIZI RESI REGISTRATI NEL PERIODO

PERIODO MESE  1  2 TRIMESTRE  ANNO 20  14 PARTITA IVA  29  05  19  62  12  3

P R O G R.	ACQUIRENTE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	RIFERIMENTO FATTURA		CODICE SERVIZIO	MODALITA' DI EROGAZIONE	MODALITA' DI INCASSO	PAESE DI PAGAMENTO
	STATO	CODICE IVA		NUMERO	DATA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	FR	55102(321)R	2000	840	10/12/2014	712019	I	B	FR
TOTALE									

# RETTIFICHE DEGLI IMPORTI

- ▶ **Non va riportata la sola variazione** preceduta dal segno "+" o "-" (a differenza delle cessioni/acquisti di beni) ma va **direttamente riportato il dato corretto.**
- ▶ Riferimenti al precedente Intra-quater che individuano l'operazione (Anno, Ufficio doganale, protocollo elenco e relativo rigo)
- ▶ Dati da esporre **già emendati.**

## ESEMPIO

### RETTIFICHE DEGLI IMPORTI

#### SOGGETTO MENSILE

Gennaio 2015 consulenza fatturata per Euro 10.000 e regolarmente dichiarata in intra servizi. Nel marzo 2015 accordi successivi intervenuti fanno emettere nota credito per Euro 2.000. Entro il 28.04.15 l'operatore dovrà compilare una riga del modello quinquies indicando:

- i necessari collegamenti al quater (colonne da 1 a 5)
- un importo di Euro 8.000

N.B: numero e data fattura non quelli della nota di variazione, ma quelli della fattura dell'operazione principale nel caso in cui devo rettificare una operazione prima della modifica, succesivamente questi dati non devono essere più indicati.

Per effetto del principio della sovrascrittura il modello quinquies sostituirà la riga dichiarata a quella a suo tempo indicata nel quater lasciando "in essere" il dato di una consulenza di complessivi Euro 8.000 (10.000-2.000) fatturati con i dati dell'originaria fattura.

Grazie